

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PISA

FACOLTA' DI GIURISPRUDENZA

TESI DI LAUREA

**RAPPORTI TRA ORDINAMENTO GIURIDICO SPORTIVO
E ORDINAMENTO GIURIDICO STATALE**

Candidato:

Francesco Rondini

Relatore:

Chiar.mo Prof. Emanuele Rossi

ANNO ACCADEMICO 2004 – 2005

INDICE

CAPITOLO PRIMO

La natura giuridica dell'ordinamento sportivo.

1. Premessa.
2. Pluralità degli ordinamenti giuridici.
3. L'agiuridicità dell'ordinamento sportivo: la tesi del Furno.
4. Gli elementi costitutivi dell'ordinamento giuridico.
5. L'originarietà dell'ordinamento giuridico sportivo.
6. La teoria pluralistica e monistica.
 - 6.1 La tripartizione normativa del Giannini.
 - 6.2 La teoria del Di Nella.
7. La sentenza della Corte di Cassazione 11 Febbraio 1978.

CAPITOLO SECONDO

Giustizia statale e giustizia sportiva: la situazione precedente la Legge n. 280/2003.

- 1.** Premessa.
- 2.** Le varie tipologie di giustizia sportiva.
- 3.** Strutture giuridica della controversia sportiva
- 4.** La natura arbitrale della giustizia sportiva.
 - 4.1** Il vincolo di giustizia.
 - 4.2** Arbitrato rituale e irrituale.
- 5.** Le controversie tecniche.
- 6.** Le controversie disciplinari.
 - 6.1** Generalità.
 - 6.2** La lesione dello status di affiliato: il caso Rosi.
- 7.** Le controversie economiche.
- 8.** Le controversie “associative”.
- 9.** La ricusazione della giustizia ordinaria.

CAPITOLO TERZO

La Legge 17 ottobre 2003 n. 280.

- 1.** Premessa.
- 2.** Interventi legislativi in materia sportiva (cenni).
- 3.** Il caso del Catania Calcio 2003.
- 4.** Autonomia dell'ordinamento sportivo e diritti fondamentali: art. 1 della Legge n. 280/2003.
- 5.** Il riparto di giurisdizione sulle controversie sportive:
art. 2 della Legge n. 280/2003.
 - 5.1** Le controversie tecniche.
 - 5.2** Le controversie disciplinari.
 - 5.3** Le controversie economiche.
 - 5.4** Le controversie "associative".
 - 5.5** Divieto di scommesse.
- 6.** La competenza territoriale esclusiva del T.A.R. Lazio con sede in Roma.

7. Il caso del Genoa F.C. 2005.
8. Conclusioni sulla Legge n. 280/2003.

BIBLIOGRAFIA.

Capitolo I

***La natura giuridica
dell'ordinamento sportivo.***

1. Premessa.

L'ordinamento sportivo nasce nella seconda metà dell'800 con la crescita della comunità sportiva, il moltiplicarsi delle competizioni internazionali e il ripristino dei Giochi Olimpici dell'antica Grecia.

In occasione del Congresso Internazionale degli sport atletici tenutosi all'Università della Sorbona di Parigi, sotto la spinta entusiasta di Pierre de Fredi, barone de Coubertin, viene approvata l'organizzazione dei primi Giochi Olimpici dell'era moderna. Il 16 giugno 1894 viene costituito il Comitato Interministeriale dei Giochi Olimpici (poi divenuto nel 1900 Comitato Internazionale Olimpico), organizzazione permanente, non governativa, priva di soggettività internazionale, con il potere di organizzare e decidere sull'ammissione ai Giochi Olimpici, regolata dai principi contenuti nella Carta Olimpica, vero e proprio

statuto dell'ordinamento sportivo internazionale. Nasce, così, il primo apparato organizzativo sportivo mondiale.

Del CIO fanno parte le Federazioni Sportive Internazionali, una per ogni singola disciplina sportiva, costituenti ciascuna la massima Istituzione mondiale della rispettiva disciplina sportiva ed aventi la funzione di dettare norme tecniche e di gara vincolanti per tutte le federazioni Sportive Nazionali.

Parallelamente alla creazione di un'organizzazione sportiva a livello mondiale, all'interno di ciascuno Stato, a livello gerarchicamente subordinato, si sviluppano i vari ordinamenti sportivi nazionali con al vertice un proprio Comitato Olimpico del quale fanno parte le Federazioni Sportive Nazionali, a loro volta dipendenti dalle corrispondenti Federazioni Sportive Internazionali.

Tale dipendenza si manifesta nell'obbligo che i singoli Comitati Olimpici nazionali con le loro Federazioni hanno di rispettare, nell'elaborazione degli statuti e dei regolamenti

sportivi, le norme fissate dagli organi sportivi sopranazionali.

Infatti, nel caso in cui un ordinamento sportivo di una qualsiasi nazione non dovesse attenersi alle direttive degli organismi dell'ordinamento sportivo mondiale, lo stesso rischierebbe di essere disconosciuto con la conseguenza che gli atleti e le società sportive di quella nazione non sarebbero più ammessi a partecipare alle competizioni internazionali.

Anche in Italia, agli inizi del Novecento, comincia a sorgere una prima disciplina del fenomeno sportivo con la costituzione del Comitato Olimpico Nazionale Italiano, istituito nel 1907 per curare la partecipazione degli atleti italiani ai Giochi Olimpici e divenuto nel 1914 un'organizzazione a carattere permanente con funzioni di coordinamento e di controllo di tutta l'attività sportiva nazionale, rivestendo, nel contempo, la qualifica di

soggetto dell'ordinamento sportivo mondiale e di ente fiduciario del CIO.

In questo contesto è naturale che anche la scienza giuridica inizi ad interessarsi del fenomeno sportivo.

2. Pluralità degli ordinamenti giuridici.

Nell'ambito delle teorie generali sugli ordinamenti giuridici, la teoria cosiddetta istituzionalistica, sostenuta dal Santi Romano¹, considerava insufficiente la nozione di diritto come esclusivo insieme di norme che costituiscono l'ordinamento², in quanto quest'ultimo, inteso come Istituzione o organizzazione, trascende e condiziona il suo aspetto meramente normativo: l'Istituzione è organizzazione, posizione della società ed il momento istitutivo precede e produce quello normativo.

¹ S. Romano, *L'ordinamento giuridico*, Firenze, 1966

² H. Kelsen, *La teoria pura del diritto*, Torino, 1966

Santi Romano individua così tre elementi necessari per configurare un ordinamento giuridico: oltre alla normazione, la società, come unità concreta e distinta degli individui che la costituiscono, e l'ordine sociale, nel quale ricomprendeva ogni elemento organizzativo extragiuridico.

L'ordinamento, prima ancora di essere norma che regola una serie di rapporti sociali, è organizzazione, struttura, posizione della società stessa e perciò regola tutti i rapporti sociali astrattamente e potenzialmente immaginabili nella società stessa.

Data questa dipendenza funzionale tra momento normativo e momento sociale, “ogni ordinamento giuridico è perciò un'istituzione e viceversa ogni istituzione è un ordinamento giuridico”³.

Se usiamo queste riflessioni per il mondo sportivo, possiamo vedere come con la nascita del Comitato Olimpico Internazionale, si crei per la prima volta un gruppo

³ S. Romano, *op.cit.*, p. 28

organizzato che, in nome di una volontà comune, l'organizzazione dei giochi olimpici basati sulla lealtà, emana con la Carta Olimpica le proprie regole: quindi, sono presenti volontà comune, organizzazione, normazione, ovvero i tre requisiti per la nascita di un ordinamento giuridico.

Accettata la definizione di ordinamento giuridico come Istituzione, ne consegue l'esistenza, anche nell'ambito di una stessa comunità statale, di una molteplicità di Istituzioni e quindi di una pluralità di ordinamenti giuridici. Tuttavia, al fine di assicurare un ordinato svolgimento della vita sociale, è necessario ricondurre la pluralità degli ordinamenti giuridici ad un sistema unitario ed armonico nel quale lo stato, quale unica istituzione portatrice di interessi generali, rispetto agli interessi settoriali ed individuali perseguiti dalle altre Istituzioni, assuma una posizione di assoluta preminenza.

La teoria istituzionale si diffuse anche in altri paesi: in Francia con Maurice Hauriou, in Germania con Max Weber, negli Stati Uniti con Thorstein Veblen. Le ragioni del suo successo dipendono dal fatto che questa offrì una spiegazione al crescere della vita e della società civile di inizio secolo: “la società si articola in organizzazioni riconosciute come portatrici di interessi collettivi, la cui presenza è legittimata anche nell’ambito del potere pubblico. Questa nuova realtà viene definita come Istituzione. I due elementi che la caratterizzano sono l’appartenenza alla sfera sociale e l’organizzazione razionale”⁴.

L’applicazione della teoria istituzionale al fenomeno sportivo si deve per primo al Cesarini Sforza, il quale, nel 1929, definendo come diritto dei privati “quello che i privati medesimi creano per regolare determinati rapporti d’interesse collettivo in mancanza, o nell’insufficienza, della

⁴ S. Cassese, *Istituzione: un concetto ormai inutile*, in *Pol.Dir.*, 1979, p. 59

legge statale”⁵, individua “un complesso di norme che autorità statuali emanano per regolare determinate relazioni giuridiche tra le persone ad esse sottoposte”⁶: l’ambito dei diritti dei privati si identifica con quello delle organizzazioni che si formano senza l’intervento dello Stato, ma sorgono spontaneamente come “unione di persone caratterizzata dal fatto che queste cooperano per uno scopo comune”⁷. Quindi per il Cesarini Sforza esistono due categorie di ordinamenti giuridici: quelli le cui norme hanno un preciso valore giuridico e che corrispondono ad organizzazioni allo stato fluido o diffuso; quelli le cui norme hanno un preciso valore giuridico e che corrispondono ad organizzazioni specializzate, ossia allo stato solido.

L’ordinamento sportivo rientra, secondo il giurista, in queste organizzazioni diffuse, la cui giuridicità non deriva dalla loro posizione entro la gerarchia del diritto statale,

⁵ W. Cesarini Sforza, *Il diritto dei privati*, in *Riv.It.Sc.Giurid.*, 1929, p. 3

⁶ W. Cesarini Sforza, *op.cit.*, p. 4

⁷ W. Cesarini Sforza, *op.cit.*, p. 28

essendo queste formazioni giuridiche non sottoposte, ma parallele all'ordinamento statale.

Anche il Cesarini Sforza, quindi, sposa in pieno la teoria della pluralità degli ordinamenti giuridici e per primo afferma la qualifica di ordinamento anche per il mondo sportivo.

3. L'agiuridicità dell'ordinamento sportivo: la tesi del Furno.

Non è mancato chi, come il Furno per contro, ha sostenuto l'assoluta agiuridicità dell'ordine sportivo sottolineando come il fenomeno sportivo, pur rivestendo un interesse rilevante nella società, dovesse esser composto all'interno dei concetti dell'autonomia negoziale, dell'autoregolamento di interessi, senza riferimento alla nozione di ordinamento giuridico: "il mondo del gioco è per eccellenza un mondo di azioni, comportamenti, situazioni, relazioni umane sciolte

da ogni vincolo e da ogni impegno d'ordine economico-giuridico..." E ancora "l'organizzazione sociale che il diritto si adopera a comporre, si arresta e diviene inerte alle soglie del gioco, che è pure a suo modo la tecnica specifica di una diversa, antitetica organizzazione sociale"⁸. Su questo tema ha esposto il suo pensiero anche il Carnelutti, che, pur non concordando sulla pretesa incompatibilità tra sport e diritto, dovendo comunque i competitori concordare il reciproco rispetto delle regole tecniche senza l'osservanza delle quali il gioco non è esercitabile, ha affermato la scarsa utilità del diritto in questo settore della vita sociale, dominato invece dal principio del "fair play"⁹.

La qualificazione del "fenomeno sportivo" come assolutamente estraneo alle regole del diritto e dell'economia rispecchiava perfettamente lo spirito che animava la pratica sportiva fino agli anni settanta. Il professionismo era ancora agli albori, per questi motivi

⁸ C. Furno, *Note critiche in tema di giuochi, scommesse e arbitraggi sportivi*, in *Riv.it.Dir.Proc.Civ.*, 1952, p. 638

⁹ F. Carnelutti, *Figura giuridica dell'arbitro sportivo*, in *Riv.dir.proc.*, 1953

c'era in tutti quanti gli stati, non solo in Italia, una sorta di indifferenza verso lo sport. Non a caso il regime fascista, "inglobò" lo sport all'interno dello Stato, avendone riconosciuto la sua valenza formativa e quindi di interesse pubblico. E pertanto anche nel ventennio, il fenomeno sportivo veniva relegato, anche a livello legislativo, a semplice manifestazione dell'organizzazione privata, non degno di assumere la configurazione di ordinamento giuridico.

Va comunque detto che l'origine del "diritto sportivo" è sicuramente un'origine pattizia: i soggetti-atleti che entrano a far parte di un'associazione sportiva, si vincolano al rispetto delle regole tecniche e organizzative di questa, mediante un atto di autonomia privata, di volontaria sottomissione. Ed è così che il fenomeno sportivo si espande: dall'associazione di cultori di un certo sport, si passa a più associazioni di quello sport che confluiscono in un soggetto (la Federazione) che detta le regole

organizzative e tecniche per gli associati e più in generale per tutti coloro che praticano quel determinato sport. Non si può quindi negare l'origine contrattualistica delle norme sportive.

Il problema di questa interpretazione era non tanto la soluzione a cui si era pervenuti, ma il fatto che a priori si escludesse la configurazione ordinamentale del fenomeno sportivo che appare piuttosto evidente, alla luce di quelle che sono le caratteristiche di un ordinamento giuridico.

Tale esclusione era appunto dovuta prima all'indifferenza dello stato verso le formazioni sociali, e poi, con il regime fascista, alla concezione statalistica e totalitaria del diritto.

Come, giustamente, faceva notare Iannuzzi¹⁰, anche volendo far ricorso all'autonomia negoziale, sarebbe impossibile spiegare solo con gli accordi degli associati tutto un ordinamento costituito alla stregua dello Stato,

¹⁰ A. Iannuzzi, *Per la legittimità della giurisdizione sportiva*, in *Riv.Dir.Sport.*, 1955, p. 241

con netta distinzione dei poteri, con organi dotati di autorità e soggetti sottoposti.

Solo con l'affermarsi nella scienza del diritto della metodologia pluralistica lo sport riceverà una giusta configurazione, in grado di conciliare la natura convenzionale delle norme sportive con la loro configurazione di tipo ordinamentale ¹¹.

4. Gli elementi costitutivi dell'ordinamento giuridico.

In un quadro storico-politico, che vede l'affermarsi della teoria della pluralità degli ordinamenti giuridici fatta propria dal Santi Romano¹² il prof. Massimo Severo Giannini in un celebre studio¹³ sancì la natura giuridica di ordinamento sportivo, individuandone gli elementi

¹¹E. Follieri, *Appunti dalle lezioni, Primo corso di perfezionamento, in Diritto ed Economia dello Sport, Altri, 1955*

¹²S. Romano, *op.cit.*,

¹³M.S. Giannini, *Prime osservazioni sugli ordinamenti giuridici sportivi, in Riv.dir.sport.*, 1949, n. 1-2, p. 10 ss.

costitutivi: la plurisoggettività, la normazione e l'organizzazione.

Per quanto riguarda la plurisoggettività, essa comporta la presenza di un certo numero di persone che siano tenute all'osservanza di norme, nei loro confronti, vincolanti.

Nell'ordinamento sportivo vi sono innanzitutto gli atleti, dilettanti o professionisti, i dirigenti e più in generale tutti coloro che si occupano di quanto serve per lo svolgimento della pratica sportiva: arbitri, guardalinee, giudici di gara, ecc., più, ovviamente, le associazioni sportive, la cui peculiarità consiste in un duplice riconoscimento giuridico, sia dall'interno, da parte degli stessi soggetti che vi appartengono, sia dall'esterno, da parte dell'ordinamento generale. L'organizzazione è un complesso collegato di persone, di servizi personali e reali, avente carattere permanente e duraturo e capace di esercitare sui soggetti facenti parte dell'ordinamento un potere che limita la libertà di ciascuno, in nome dell'interesse comune del

gruppo. L'organizzazione pone le norme, ma sono queste che creano l'organizzazione. Il fenomeno sportivo costituisce un ordinamento giuridico settoriale a formazione spontanea: è un ordinamento giuridico proteso al perseguimento di un fine particolare, non istituito dall'ordinamento generale statale, ma sorto spontaneamente da un gruppo sociale il quale, una volta evoluto, si è creato una propria organizzazione e ha emanato un proprio corpo di norme.

L'ordinamento sportivo ha carattere mondiale: è infatti un ordinamento superstatale, diverso però dall'ordinamento internazionale, in quanto i singoli Stati rilevano soltanto come sede delle sue articolazioni nazionali e non in quanto soggetti giuridici. Non è, però, un ordinamento territoriale: il territorio infatti non costituisce un suo elemento costitutivo.

E' originario, poiché fonda la propria efficacia esclusivamente sulla forza propria, e non su quella di altri

ordinamenti che diventano arbitri della sua esistenza o validità, ma non ha il carattere della sovranità non avendo la piena effettività della forza su un determinato territorio.

Quanto al profilo normativo, “l’attività sportiva appare divisa in tre parti: una zona è retta da norme dei diritti statali, ed esclusivamente da esse; un’altra, solo ed esclusivamente da norme degli ordinamenti sportivi. Vi è poi una zona intermedia, nella quale le due normazioni si trovano in contatto, e in alcuni punti si sovrappongono, in altri si escludono a vicenda, in altri configgono”¹⁴. I tre elementi dell’ordinamento giuridico, definiti dal Giannini necessari, sono complementari: “non è possibile reperire nella realtà giuridica un’organizzazione pura, una normazione pura, una plurisoggettività pura”¹⁵. Essi sono in collegamento necessario, nel senso che ciascuno di essi

¹⁴ M.S.Giannini, *op.cit.*, p. 26

¹⁵ M.S.Giannini, *Gli elementi degli ordinamenti giuridici*, in *Riv.trim.dir.pubbl.*, 1958, p. 239

assume a proprio oggetto l'altro, e modificandosi modifica l'altro¹⁶.

5. L'originarietà dell'ordinamento giuridico sportivo.

Importante aspetto da analizzare ai fini poi di affrontare il tema riguardante i rapporti tra ordinamento statale e ordinamento sportivo è quello riguardante l'originarietà di quest'ultimo. E' necessario sapere se l'ordinamento sportivo sia originario, come affermava il Giannini, o derivato, ovvero se "trovi il proprio titolo di validità in se stesso o nell'ordinamento statale"¹⁷.

A proposito dei rapporti tra i due ordinamenti Modugno osserva che mentre l'ordinamento sportivo si proclama originario ed autosufficiente, lo Stato ne entifica il soggetto di vertice, cioè lo riconosce, dando vita ad un primo rapporto conflittuale¹⁸.

¹⁶ M.S. Giannini, *op.ult.cit*,

¹⁷ T. Martines, *Diritto Costituzionale*, V ediz., Milano, 1989, p. 38

¹⁸ F. Modugno, *Pluralità degli Ordinamenti*, Milano, 1985, p. 54

Sull'originarietà non ci sono dubbi: lo sport, inteso come gioco, è “antico quanto il mondo”; abbiamo visto l'esempio dell'Antica Grecia, ma possiamo spingerci fino all'era primitiva. Suggestiva in questo senso l'immagine del Huizinga che, nella sua “teologia del gioco”, ha raffigurato Dio come il giocatore originario, adorato dalle sue creature mediante l'imitazione del *Deus ludens*¹⁹. E' proprio la ripetizione agonistica, che ha dato vita ad ordinamenti sportivi, sempre più complessi, basati sulla plurisoggettività, organizzazione e normazione, che hanno costituito un modello per altri ordinamenti giuridici.

Per quanto riguarda la sovranità, che implica la supremazia sugli ordinamenti minori, non si può che negarla per gli ordinamenti sportivi, i quali, seppur dotati di un alto grado di autonomia dovuta al fatto che comunque sono dotati di un'organizzazione e normazione interna, devono

¹⁹ J. Huizinga, *Homo Ludens*, trad.it.rist., Milano 1964

necessariamente conformarsi ai principi cardine e finalità istituzionali su cui lo Stato si fonda.

La giuridicità dell'ordinamento sportivo, dimostrata dalle tre teorie-guida del Romano, del Giannini e del Cesarini Sforza, e sposate poi dalla maggioranza dei giuristi del secondo dopoguerra, ha acquisito la sua pienezza con il diffondersi a livello mondiale "dell'agonismo programmatico a programma illimitato"²⁰. Infatti, finché vi è stata la supremazia della dottrina dell'olimpismo, protesa all'esaltazione del dilettantismo nello sport, la teoria della giuridicità ha incontrato molti ostacoli per la sua evoluzione. Finché, cioè, non c'è stata un'organizzazione di gare di un dato sport tale da consentire di stilare tra i giocatori una graduatoria di tipo mondiale, che di fatto consentisse ai soli professionisti di accedere alle Olimpiadi, non si è potuto parlare di ordinamento giuridico: solo con la previsione di classifiche mondiali all'interno di ciascuno

²⁰ A. Marani Toro, *Sport*, in *Nss.Dig It.*, Torino, 1947, p. 44

sport, l'organizzazione sportiva ha raggiunto la perfetta giuridicità, essendo necessario enucleare principi e regole scritte per coordinare i risultati delle varie competizioni nello spazio e nel tempo, creare organismi permanenti addetti all'applicazione corretta di queste regole e disciplinare giuridicamente i soggetti interessati. Tutto questo per garantire l'uguaglianza sostanziale tra gli atleti e più in generale il principio della *par condicio* che costituisce, insieme alla lealtà, la norma base su cui si fonda l'ordinamento sportivo mondiale.

“In questo modo, i requisiti del gioco vengono a identificarsi con i principi generali del diritto, le sue regole e il suo concreto svolgimento corrispondono, rispettivamente, alla normazione e all'organizzazione”²¹.

²¹ S. Cangelli, *L'ordinamento giuridico sportivo*, Foggia, 1998, p. 21

6. La teoria pluralistica e monistica.

Accertata la natura di ordinamento giuridico, originario, non sovrano, del fenomeno sportivo, cerchiamo di capire come quest'ultimo si relaziona con gli ordinamenti statali.

Cesarini Sforza già nel 1929 sosteneva che lo Stato, essendo ente sovrano, o lo assorbe, riproducendone le norme o rinviando espressamente ad esse, oppure lo ignora, non riconoscendo l'efficacia giuridica delle sue norme e non considerandolo come un ordinamento.

Secondo l'autore, la seconda opzione era quella praticata dal nostro Stato che, effettivamente, a quell'epoca riteneva i principi generali e le norme tecniche dello sport assolutamente irrilevanti. Nelle organizzazioni sportive, inoltre, valeva il divieto di ricorrere ai giudici statali.

La conferma dell'irrilevanza dell'ordinamento sportivo deriva da una lettura interdisciplinare dell'art. 17 della legge 13 maggio 1871, n.214, detta "legge delle

guarentigie”, che, secondo il giurista “contiene un chiarissimo schema di ogni possibile rapporto tra l’ordinamento dello Stato e gli ordinamenti privati”²². Questa legge, emanata per regolare i rapporti fra Stato e Chiesa, ci dice, all’art. 17, che “in materia spirituale e disciplinare non è ammesso richiamo o appello contro gli atti delle autorità ecclesiastiche, né è loro riconosciuta od accordata alcuna esecuzione coatta”. Secondo l’autore, tale articolo può essere applicato anche all’ordinamento sportivo, in quanto ordinamento autonomo ma operante nel territorio italiano, e pertanto si può affermare che in materia tecnica e disciplinare non è ammissibile appellarsi contro le decisioni delle autorità sportive. Se però, prosegue il giurista, da un atto, che è giuridico per l’ordinamento sportivo, deriva un effetto contrario alle materie regolate dalla legge statuale, o la violazione di un diritto conferito dalla stessa legge, o l’inosservanza di un obbligo di ordine

²² W. Cesarini Sforza, *Il diritto dei privati*, in Riv.It.Sc.Giurid., 1929, p. 64

pubblico, allora la giurisdizione civile o, nel caso in cui l'atto concreti una fattispecie di reato, quella penale diventano competenti.

Quindi Cesarini Sforza ci dice che è vero che i due ordinamenti sono completamente autonomi e separati, in quanto lo Stato ignora l'ordinamento sportivo, ma è altresì vero, che se da un atto di quest'ordinamento derivano conseguenze che vanno al di là di quelle previste dall'ordinamento stesso e intaccano i principi fondamentali dello Stato, questo, in quanto ente sovrano, "ha tutto il diritto" di conoscere la situazione e di giudicarla. Al proposito, risulta illuminante l'esempio riportato dal Cesarini Sforza: "il boxeur che, combattendo lealmente e secondo le regole della gara, getta al suolo l'avversario, che muore, non commette omicidio. Ma se la violenza del boxeur ha conseguenze che costituiscano reato, in quanto essa è solo l'occasione e il mezzo per commettere un reato, allora gli effetti della violenza pugilistica, non si concretano

più nell'ambito di un ordinamento sportivo, ma in una materia che è regolata dalla legge penale dello Stato"²³.

6.1 La tripartizione normativa del Giannini.

Indipendentemente da come lo Stato intenda esercitare la sua sovranità nei confronti dell'ordinamento sportivo nazionale, a livello normativo, la maggior parte della dottrina fa propria la tripartizione normativa concernente l'attività sportiva effettuata dal Giannini, di cui offriamo una nuova lettura schematica:

1. Zona retta da norme dei diritti statali, ed esclusivamente da esse.
2. Zona retta solo ed esclusivamente da norme degli ordinamenti sportivi.

²³ W. Cesarini Sforza, op. cit., p. 67

3. Zona intermedia, nella quale le due normazioni si trovano in contatto, sovrapponendosi, escludendosi, o contrastandosi.

In merito alla zona intermedia, che appare la più controversa e la più interessante nel nostro lavoro, il Giannini formula tre ipotesi di conflitto:

a) Norme degli ordinamenti sportivi che contengono qualificazioni giuridiche di fatti, divergenti dalle qualificazioni contenute in norme statali (per una norma statale un certo atto è un illecito civile, o penale, per una norma dell'ordinamento sportivo è lecito o addirittura dovuto).

b) Norme che contengono una medesima qualificazione dei fatti, ma fanno derivare da essi differenti conseguenze giuridiche (un certo fatto nell'ordinamento statale è produttivo di una espulsione da una associazione sportiva, mentre nell'ordinamento sportivo determina la sola squalifica).

c) Norme con stessa qualificazione dei fatti e stesse conseguenze giuridiche, che però stabiliscono misure giuridiche diverse per la tutela dei diritti (quando ciascuno dei due ordinamenti afferma la competenza di propri organi giurisdizionali).

6.2 La teoria del Di Nella.

La teoria della pluralità degli ordinamenti giuridici ha ricevuto diverse critiche sia a livello di impostazione filosofica, che per vizi logici: il Di Nella osserva,

acutamente, come con questa teoria “si voglia assumere una prospettiva paritaria nei rapporti tra ordinamenti laddove invece si descrive di fatto il rapporto tra gli stessi in modo asimmetrico: le posizioni di rilevanza o di irrilevanza vengono decise unilateralmente dallo Stato”²⁴. E sulla stessa linea d’onda il Rescigno: “se i tre possibili rapporti tra Stato e altri ordinamenti (riconoscimento, indifferenza, opposizione) dipendono dallo stesso Stato, cessa ogni parità tra l’uno e gli altri”²⁵.

Anche in merito alla tripartizione delle norme appartenenti alla zona intermedia, non mancano le critiche alla teoria del Giannini: il Di Nella sostiene, nuovamente, che non c’è un rapporto di parità tra i due ordinamenti, in quanto “sia che le istituzioni nazionali restino articolazioni dell’organizzazione mondiale dello sport (“irrilevanza”), sia che divengano ordinamento derivato (“rilevanza”), le relative norme sono sempre gerarchicamente inquadrare in unico

²⁴ L. Di Nella, *Il fenomeno sportivo nell’ordinamento giuridico*, Napoli, 1999, p. 86

²⁵ G.U. Rescigno, *Corso di diritto pubblico*, Bologna, 1994, p. 204

sistema, ossia in quello dell'ordinamento generale, nel cui ambito operano e dal quale dipende la giuridicità delle stesse e dunque la qualificazione di atti e fatti. Perciò è falso prospettare la questione in termini di conflitto”²⁶. Sono molti i giuristi che vedono l'ordinamento sportivo come ordinamento particolare, ma pur sempre inquadrato, delineato, dall'ordinamento generale: la materia sportiva è pur sempre gerarchicamente inserita nel sistema delle fonti ed è così soggetta al potere di conformazione del diritto statale²⁷, che conferisce all'ordinamento sportivo il carattere della giuridicità.

Non ci può essere quindi conflitto tra norme, ma casomai si può parlare di antinomie che vanno risolte secondo gli appositi criteri a disposizione dell'interprete: nel caso in cui il Giannini parla di diverse e conflittuali qualificazioni di fatti, in realtà si ha una pluriqualificazione di un fatto, in quanto preso in considerazione da più norme e a diversi fini

²⁶ L. Di Nella, op. cit.,

²⁷ P. Perlingieri, *Il diritto civile nella legalità costituzionale*, Napoli, 1991, p. 131

e anche laddove si ravvisa la possibilità di un conflitto di competenza tra organi giurisdizionali statali e sportivi, in merito a una stessa fattispecie, in realtà, secondo questa linea di pensiero, si ha semplicemente il fenomeno di un fatto che sia oggetto di sanzioni sportive e statali, così come esistono fattispecie che sono contemporaneamente oggetto di sanzioni penali e di provvedimenti disciplinari irrogati rispettivamente dai giudici statali e da organi interni della pubblica amministrazione o dai partiti politici²⁸.

In definitiva, si può concludere che sono due gli orientamenti dottrinali che, nell'ambito della teoria generale del diritto, si contrappongono tra loro: la concezione ordinamentale monistica e quella pluralista.

La concezione pluralista che si basa sulle teorie del Giannini e del Cesarini Sforza, sostiene che non si può negare l'esistenza di un diritto sportivo dotato di validità giuridica propria, in quanto avente come fonte regolatrice il

²⁸ V. Zingales, *Provvedimenti di esclusione di società sportive da campionati agonistici e tutela giurisdizionale statale*, in *Riv.dir.sport.*, 1993, p. 297

principio della lealtà e della *par condicio* tra gli atleti: l'ordinamento sportivo è quindi sottoposto alla sovranità dello Stato, e pertanto deve conformarsi ai suoi principi base, ma ha autonomia normativa e organizzativa per quanto concerne la regolamentazione dello sport.

La teoria pluralistica afferma, pertanto, l'esistenza, accanto all'ordinamento giuridico statale, di quello sportivo²⁹.

I sostenitori del monismo contestano alla concezione pluralista, che la regola sportiva non può in alcun caso essere applicata in assenza di un intervento del diritto statale, il quale è l'unico a possedere il requisito della giuridicità, e quindi che non può esistere un ordinamento giuridico ulteriore rispetto a quello statale, in quanto solo lo Stato avrebbe la funzione di organizzare la collettività. Corollario di questa tesi la possibilità per lo sportivo di adire sempre l'autorità giurisdizionale dello Stato per far valere le proprie ragioni.

²⁹ L. Di Nella, *La teoria della pluralità degli ordinamenti e il fenomeno sportivo*, in *Riv.dir.sport.*, 1998, p. 5 ss.

7. La sentenza della Corte di Cassazione 11 Febbraio 1978.

Tornando alla teoria pluralista del Giannini, che è anche la soluzione adottata dalla maggioranza dei giudici statali, come viene risolto il conflitto di norme?

Qual è, nella pratica, l'ambito di autonomia dell'ordinamento sportivo e fin dove lo Stato interviene per far rispettare la sua sovranità?

Il Giannini ci dice soltanto che le norme tecniche ed organizzative sportive, sono insindacabili da parte dei giudici dello Stato. Il legislatore, a questo proposito, taceva prima della legge 17 ottobre 2003 n. 280. Pertanto, per avere una risposta, non resta che ricorrere alla giurisprudenza. Punto di partenza è una sentenza della Cassazione del 1978³⁰. In tale occasione la Suprema corte doveva accertare la validità di un contratto con il quale un

³⁰ Corte di Cassazione, *sez.un.*, 11 Febbraio 1978, n. 625, in *Foro it.*, 1978, I, c. 862 ss.

associazione sportiva si era obbligata a versare una somma di denaro alla moglie di un calciatore, al momento della cessione ad altra associazione del calciatore medesimo. Una tale contrattazione è vietata dal regolamento della Federazione Italiana Giuoco Calcio, ciononostante la Cassazione ha ritenuto che quel divieto non può essere riconosciuto operante nell'ordinamento statale nel quale non è prevista una norma imperativa che quella nullità commini.

La sentenza emessa conferma quindi la teoria pluralista, dicendo che l'ordinamento giuridico sportivo italiano è originario e dotato di potestà organizzativa e normativa ed è collegato al Comitato Olimpico Internazionale, donde attinge la sua fonte. La sentenza si conclude affermando che l'ordinamento giuridico statale non poteva attribuire all'ordinamento sportivo potestà che sono al di fuori della funzione amministrativa, e che appartengono alla potestà

legislativa dello Stato, come ad esempio la regolamentazione dei rapporti intersoggettivi privati.

La fine sull'eterno dibattito verificatosi in dottrina e giurisprudenza sull'individuazione della natura giuridica del fenomeno sportivo, si avrà solo, come vedremo, con l'intervento legislativo del 17 ottobre 2003 che ha portato alla emanazione della legge n. 280.

Capitolo II

***Giustizia statale e
giustizia sportiva:
la situazione precedente la
Legge n. 280/2003.***

1. Premessa.

L'ordinamento sportivo è dotato di un sistema di giustizia cosiddetta "domestica", che comprende tutti gli istituti previsti negli statuti e nei regolamenti federali per dirimere le controversie che insorgono tra gli atleti e le associazioni di appartenenza e le federazioni³¹.

L'art. 2 Cost. costituisce un importante caposaldo per conferire adeguata fondatezza e legittimità al sistema di giustizia sportiva; come è noto, la norma in oggetto pone il principio personalista come cardine dell'ordinamento giuridico italiano, stabilendo il riconoscimento e la garanzia dei diritti fondamentali dell'uomo non solo quando questo è considerato come singolo, ma anche nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità.

Questa disposizione normativa legittima pienamente l'autonomia funzionale dell'ordinamento sportivo,

³¹ A. Morbidelli, *Ordinamento sportivo e ordinamento statale*, in *Atti del corso di perfezionamento in diritto ed economia dello sport*, a.a. 1999/2000, Università degli studi di Firenze

costituendo quest'ultimo una chiara espressione di formazione sociale.

Tale ricostruzione incontra però un limite di rango costituzionale nell'art. 24 Cost., per i profili di incompatibilità con il cosiddetto "vincolo di giustizia", per ciò che riguarda la tutela dei diritti inviolabili del singolo in tema di giustizia³².

Compito della giustizia sportiva è quello di garantire che nell'ambito dell'ordinamento giuridico sportivo vengano rispettate le prescrizioni che regolano non solo lo svolgimento delle attività sportive, ma anche i comportamenti che devono essere tenuti dai soggetti dell'ordinamento che sono delineati negli statuti e nei vari regolamenti federali.

In ogni Federazione sono infatti presenti dei regolamenti che disciplinano la vita organizzativa e sportiva della Federazione e che devono essere osservati da tutti coloro

³² P. D'Onofrio, *Lo sport e la sua giustiziabilità*, in Bottari, *Attività motorie ed attività sportive: problematiche giuridiche*, Bologna, 2001

che fanno parte dell'ordinamento sportivo. Tali regolamenti, nel loro insieme, vengono denominati Carte Federali. Queste danno vita ad una vasta articolazione di rapporti tra affiliati nonché tra affiliati e Federazioni, sia per quanto attiene alla disciplina di gioco che per quanto riguarda le prescrizioni comportamentali che i tesserati devono osservare.

Importante sottolineare come in tutti i regolamenti federali che trattano della giustizia sportiva uno dei primi articoli è sempre dedicato alla valorizzazione dei principi di lealtà e correttezza ai quali tutti i soggetti si devono ispirare in ogni rapporto di natura agonistica, sociale ed economica. Per tutti si veda l'art. 1, 1° comma, del codice di giustizia sportiva della Federazione Italiana Gioco Calcio, secondo il quale “coloro che sono tenuti all'osservanza delle norme federali devono comportarsi secondo i principi di lealtà, correttezza e proibità in ogni rapporto comunque riferibile all'attività sportiva”.

2. Le varie tipologie di giustizia sportiva.

In virtù degli articolati rapporti che si vengono a costituire tra i soggetti dell'ordinamento sportivo, esistono vari tipi di giustizia sportiva, ovvero procedimenti di giustizia diversi in relazione al tipo di controversia che deve essere decisa. Nelle Carte Federali si possono riconoscere quattro forme di giustizia sportiva³³, in quanto ciascuna di essa tutela un differente bene giuridico attraverso una speciale procedura di riferimento.

I quattro tipi di giustizia sportiva sono:

- la *giustizia di tipo tecnico*, che ha come scopo quello di garantire che le competizioni sportive si svolgano regolarmente e che vi prendano parte solo i soggetti legittimati secondo le norme federali;

³³ M. Sanino, *Diritto Sportivo*, Padova, 2002

- la *giustizia di tipo disciplinare*, che ha come scopo quello di salvaguardare l'ordinamento giuridico da quei comportamenti ritenuti illeciti e posti in essere in violazione di precetti o norme federali,
- la *giustizia di tipo economico*, che ha come oggetto la risoluzione di controversie di natura economica tra soggetti dell'ordinamento sportivo.

Si può parlare infine di una *giustizia di tipo amministrativo*, ma soltanto in senso residuale e comunque atecnico³⁴. Essa riguarda provvedimenti assunti dal C.O.N.I. o dalle Federazioni sportive nell'ambito del loro potere di organizzazione. Trattandosi di atti amministrativi, un'eventuale tutela sarebbe peraltro di competenza esclusiva del giudice amministrativo in quanto, in presenza di una posizione giuridica qualificata come interesse

³⁴ A. De Silvestri, *La giustizia sportiva*, in *Riv. dir.sport.*, cit., p. 23 ss.

legittimo, la giurisdizione del giudice sportivo viene meno, lasciando il posto, appunto, a quella del giudice amministrativo.

3. Struttura giuridica della controversia sportiva.

La controversia sportiva presenta alcuni caratteri costitutivi che ne evidenziano la specifica struttura giuridica³⁵.

Anzitutto, questa forma di disputa si distingue indubbiamente per un aspetto materiale ed oggettivo, in quanto l'oggetto della lite appare comunque connesso allo sport, ma si qualifica soprattutto per un elemento formale o soggettivo, dato dalla procedura posta in essere da parti che, in contrasto tra loro, sono istituzioni sportive (ad esempio, le federazioni affiliate al C.O.N.I.) oppure appartengono ad esse (ad esempio, atleti, tecnici o dirigenti

³⁵ P. Moro, *La giustizia sportiva e diritti processuali*, Pordenone, 2004

tesserati in conformità alle norme stabilite dalle relative carte federali).

Infatti, si può fondatamente ritenere che non possono essere sempre considerate controversie sportive le questioni nelle quali una sola delle parti litiganti appartiene ad una istituzione sportiva o si identifica con essa: per esempio, non ha natura strettamente sportiva la controversia di lavoro tra il C.O.N.I. e un suo impiegato amministrativo.

Considerata sia sotto il profilo oggettivo della casistica trattata, che sotto il profilo soggettivo dell'attività realizzata dalle parti interessate ad agire e resistere in contrasto tra loro, la controversia giuridica nello sport presenta alcuni caratteri specifici:

- Anzitutto, in relazione alla loro natura strettamente legata allo svolgimento periodico di qualsiasi attività agonistica organizzata, le controversie sportive si presentano come inevitabile esito della “conflittualità” provocata dalla originaria competizione insita nelle diverse discipline e impongono di essere accolte e organizzate giuridicamente con un’attenzione sempre maggiore, data la diffusione e l’importanza sociale ed economica che oggi assume non soltanto il settore dei professionisti, ma anche quello dei dilettanti.
- Poi, oltre che essere strutturalmente ineliminabili, esse richiedono costantemente che ogni decisione sia adottata in tempi rapidi anche tra i dilettanti.

- Infine, i fatti che generano le liti giudiziarie nell'attività sportiva sono connotate da una larga "imprevedibilità" e trovano raramente norme positive pienamente applicabili al singolo caso concreto, con l'esigenza per l'interprete pratico di affidarsi quasi costantemente all'analogia, al richiamo dei principi generali e a criteri extralegali d'interpretazione della questione dibattuta.

Prima di vedere come la dottrina e la giurisprudenza si sono espresse nei confronti dei rapporti tra giustizia sportiva e giustizia statale, è importante approfondire l'aspetto riguardante il c.d. vincolo di giustizia.

4. *La natura arbitrale della giustizia sportiva.*

Concepita in senso esteso come attività giurisdizionale di amministrazione delle controversie in materia di sport, si deve ritenere che la giustizia sportiva abbia natura esclusivamente arbitrale.

Infatti, l'autonomia dell'ordinamento sportivo presuppone una appartenenza volontaria e non necessaria degli affiliati o tesserati al medesimo che, dunque, presenta un connotato evidentemente contrattuale, desumibile dal procedimento di adesione: alla domanda di iscrizione dell'interessato (società, atleta od altro soggetto) consegue sempre la successiva approvazione della singola federazione secondo uno schema del tutto analogo a quello di formazione del contratto associativo.

Stipulando l'affiliazione oppure il tesseramento, la società o il singolo instaurano un autentico rapporto contrattuale con la federazione nazionale di appartenenza e, quindi,

accettano le clausole statutarie e regolamentari, richiamate talora espressamente negli stessi moduli sui quali viene apposta la relativa sottoscrizione di adesione.

In contrasto con chi acconsente ad una concezione collettivista o statalista dello sport, la tesi del valore negoziale ed associativo delle carte federali è indubitabile ed è suffragata da inequivocabili argomenti rinvenibili nella legislazione e nella giurisprudenza.

Nella legislazione, il ruolo del C.O.N.I. e delle federazioni sportive chiarisce la natura associativa dell'ordinamento sportivo, la cui rilevanza privatistica appare nettamente prevalente.

Il C.O.N.I. custodisce un potere organizzativo di controllo sui rapporti e sulla struttura dell'ordinamento sportivo, la cui formazione però spetta alle federazioni nazionali. Infatti, pur avendo personalità giuridica di diritto pubblico, il Comitato Olimpico Nazionale Italiano è "la Confederazione delle federazioni sportive nazionali e delle discipline

sportive associate e si conforma ai principi dell'ordinamento sportivo internazionale, in armonia con le deliberazioni e gli indirizzi emanati dal C.I.O.” e ha il compito di curare “l'organizzazione ed il potenziamento dello sport nazionale, ed in particolare la preparazione degli atleti e l'approntamento dei mezzi idonei per le Olimpiadi e per tutte le altre manifestazioni sportive nazionali o internazionali”(…)“nonché la promozione della massima diffusione della pratica sportiva”³⁶.

Nel comunicato stampa del Consiglio dei Ministri n. 139 del 23 dicembre 2003, dal quale si può desumere manifestamente la volontà del legislatore delegato, si legge come il Governo abbia approvato “un decreto legislativo che modifica la disciplina che regola il funzionamento del C.O.N.I., riaffermandone la tradizionale fisionomia di Confederazione di Federazioni sportive pur mantenendone, e per taluni aspetti accentuando, la natura privatistica

³⁶ Art. 2, 1° comma, del D. Lgs. 23 luglio 1999, n. 242, nel testo modificato dal D. Lgs. 8 gennaio 2004 n. 15

dell'Ente tesa a consentire un migliore espletamento delle funzioni gestionali ed organizzative”.

Le federazioni sportive nazionali, che hanno personalità giuridica di diritto privato con esplicito assoggettamento al codice civile, sono rette da norme statutarie e regolamentari che devono essere emanate “sulla base del principio di democrazia interna, del principio di partecipazione all’attività sportiva da chiunque in condizioni di parità e in armonia con l’ordinamento sportivo nazionale ed internazionale”³⁷.

In giurisprudenza, è stato stabilito che i regolamenti delle federazioni sportive nazionali, nel disciplinare i rapporti negoziali tra le società sportive e tra le stesse società e gli atleti, si configurano come atti di autonomia privata perché sia le società che gli sportivi, con l’aderire alle federazioni, manifestano la volontà di sottostare per il futuro alle

³⁷ Art.16, 1°comma, del cit. D. Lgs.

disposizioni federali che disciplinano i contratti posti in essere nell'ambito dell'organizzazione sociale³⁸.

Nella stessa linea interpretativa, si è rimarcato che lo statuto e l'atto costitutivo di un'associazione non riconosciuta costituiscono espressione di autonomia negoziale, nell'ambito di un fenomeno (quello associativo) in cui il perseguimento di comuni interessi costituisce oggetto di un impegno contrattualmente assunto dai singoli associati, con la conseguenza che "l'interpretazione dei suddetti atti è soggetta alla disciplina prevista per i contratti e che l'accertamento della volontà degli stipulanti costituisce indagine di fatto affidata in via esclusiva al giudice di merito"³⁹.

Poiché il valore contrattuale della clausola compromissoria stabilita dalle carte federali non è parimenti dubitabile, non essendo giustificabile sostenere che tale norma trovi la propria fonte in un atto normativo avente diversa e più

³⁸ Cassazione civile, sez. III, 5 aprile 1993, n. 4063 in *Foro it.* 1994, I, 136

³⁹ Cassazione civile, sez. I, 21 giugno 2000, n. 8435 in *Giust. Civ. Mass.* 2000, 1364

estesa forza dispositiva, non appare infondato considerare la possibilità di ritenere nullo tale obbligo nel caso in cui la clausola compromissoria non venga specificamente approvata per iscritto dal tesserato (art. 1341 c.c.).

E' bene ricordare che, con la sottoscrizione del modulo di affiliazione oppure il tesseramento, la società oppure l'atleta accettano le condizioni generali predisposte nei regolamenti della federazione di appartenenza per disciplinare tutti i contratti associativi: tra le dette condizioni generali del contratto associativo va annoverata la clausola compromissoria.

Paragonando suggestivamente il singolo tesserato al consumatore e riconoscendo così la natura vessatoria della clausola compromissoria non espressamente approvata all'ingresso nell'ordinamento sportivo, la dottrina più avveduta ha osservato che, soprattutto in forza dei principi del diritto comunitario ed internazionale, chi si iscrive, alla federazione "non può essere vincolato, per una causa che lo

riguardi, ad una clausola arbitrale che egli non abbia espressamente sottoscritto e che nasca da un accordo tra il club sportivo e la relativa federazione, rinunciando così al proprio diritto di adire il giudice naturale”⁴⁰.

In giurisprudenza, però, è stato rilevato che l’efficacia della clausola compromissoria, in quanto clausola vessatoria, è subordinata alla specifica approvazione per iscritto nei soli casi in cui detta clausola sia inserita in contratti con condizioni generali predisposte da uno solo dei contraenti (art. 1341, comma 1, c.c.) ovvero conclusi mediante sottoscrizione di moduli o formulari (art. 1342, comma 1, c.c.), non già quando la clausola sia contenuta nello statuto o nel regolamento di un organismo sociale nel quale il soggetto entri a far parte: nella specie, la clausola compromissoria è prevista dall’art. 26 dello statuto e all’art. 49 del regolamento della F.I.G.C.⁴¹

⁴⁰ P. Lombardi, *Il vincolo degli atleti nel diritto dello sport internazionale*, in AA.VV., *Vincolo sportivo e diritti fondamentali*, a cura di P. Moro, Pordenone, 2002

⁴¹ Cassazione civile, sez. 1, 9 aprile 1993, n. 1351, in *Giust. Civ. Mass.* 1993, 652

In conformità a questo indirizzo, si è precisato che l'efficacia della clausola compromissoria inserita nello statuto e nel regolamento federale, da considerarsi valida qualora la procedura arbitrale si configuri come strumento alternativo e volontario rispetto al giudizio ordinario e non determini una rinuncia assoluta alla giurisdizione, non discende dall'attuazione di condizioni generali di un contratto predisposte da una delle parti, ma dall'adesione di entrambi i contraenti all'organizzazione sportiva ed alla consequenziale applicazione dei vincoli che ne nascono⁴².

Da questa configurazione consegue il carattere esclusivamente volontario ed alternativo dell'intero sistema della giustizia sportiva la quale, in senso stretto, è formata dagli organi giurisdizionali interni istituiti appositamente dalle singole federazioni sportive e, in senso lato, si estende a designare altri organi arbitrali, come il collegio giudicante previsto dall'articolo 4, quinto comma, della Legge 23 marzo

⁴² Cassazione civile, sez. lav., 1 agosto 2003, n. 11751 in *Dir. e Giust.* 2003, f. 34, 103

1981, n. 91, o come la Camera di conciliazione ed arbitrato per lo sport del C.O.N.I.

Pertanto, onde garantire il rispetto dei diritti processuali fondamentali e rendere compatibile la giustizia sportiva con la giustizia ordinaria nell'ordinamento generale, risulta evidente che l'intervento della giurisdizione statale sulle controversie sportive non può essere limitato se non nei modi e nei termini dell'arbitrato, la cui natura libera oppure rituale dovrà essere distinta secondo le comuni regole dell'interpretazione contrattuale.

4.1 Il vincolo di giustizia.

Invero, è noto che le norme di ogni ordinamento federale impongono uniformemente che le controversie che coinvolgono singoli tesserati o società affiliate vengano devolute alla giurisdizione domestica, che costituisce la giustizia sportiva in senso stretto, attraverso la previsione

di una apposita clausola arbitrale. Con l'affiliazione e il tesseramento, le società e le persone fisiche (atleti, allenatori e dirigenti) che aderiscono all'ordinamento di una singola federazione devono approvare tale clausola, generalmente contenuta negli statuti o nella parte generale dei regolamenti, con la quale viene assunto contrattualmente l'obbligo di devolvere agli organi di giustizia sportiva qualsiasi lite insorga con tutti gli affiliati o tesserati⁴³.

Questa obbligazione si identifica con il cosiddetto "vincolo di giustizia" che, dunque, è una clausola compromissoria.

In effetti, sebbene la dottrina⁴⁴ specializzata più accorta pretenda scrupolosamente di distinguere i due fenomeni, il vincolo di giustizia che risulta tipizzato nella maggior parte degli statuti federali, tra i quali assume la maggior importanza quella del calcio, si sostanzia nell'impegno di tutti coloro che aderiscono alla federazione sportiva di

⁴³ M. Ferraro, *La natura giuridica del vincolo sportivo*, in *Riv.dir.sport.*, 1987

⁴⁴ A. De Silvestri, *Il diritto dello sport*, Firenze, 2004

accettare “la piena e definitiva efficacia di tutti i provvedimenti generali e di tutte le decisioni particolari” adottate dalla federazione d’appartenenza “nelle materie comunque attinenti all’attività sportiva e nelle relative vertenze di carattere tecnico, disciplinare ed economico”⁴⁵.

La dottrina maggioritaria⁴⁶, prima dell’intervento legislativo del 2003, era concorde nel ritenere il vincolo di giustizia sportiva previsto in tutte le Carte Federali, come del tutto inidoneo ad inibire il sindacato giurisdizionale statale sugli atti federali.

Infatti, in questo caso, sarebbe violato il diritto di tutti i cittadini di adire gli organi di giurisdizione statale ai sensi dell’art. 24 della Costituzione: “Tutti possono adire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi.

La difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado di procedimento”; e l’ art. 102: ”la funzione giurisdizionale è esercitata da magistrati ordinari istituiti e regolati dalle

⁴⁵ Art. 27, 2° comma, statuto F.I.G.C.

⁴⁶ R. Frascaroli, *Sport, (dir. pubbl. e priv.)*, in *Enc. Dir.*, Milano, 1990, p. 529

norme sull'ordinamento giudiziario. Non possono essere istituiti giudici straordinari o giudici speciali”.

Illegittima sarebbe anche la violazione della regola secondo la quale i giudici statali hanno giurisdizione per la tutela dei cittadini nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni, (artt. 103 e 113 della Costituzione).

Ai sensi dell'art. 103 “il Consiglio di Stato e gli altri organi di giustizia amministrativa hanno giurisdizione per la tutela nei confronti della pubblica amministrazione degli interessi legittimi e, in particolare materie indicate dalla legge, anche dei diritti soggettivi”.

Con orientamento che può dirsi consolidato, la giurisprudenza della Corte di Cassazione ha negato la legittimità del vincolo di giustizia inteso in senso assoluto e ha sempre escluso l'obbligo di rivolgersi alla giustizia sportiva, riconoscendo, di conseguenza, il diritto intangibile di adire una corte giurisdizionale organizzata dallo Stato.

4.2 Arbitrato rituale e irrituale.

L'arbitrato è un istituto disciplinato dal c.p.c. secondo il quale le parti, nell'ambito dei diritti disponibili, hanno la facoltà di attribuire il potere di decidere la loro controversia ad un terzo: questo non è un magistrato dell'ordinamento giudiziario, ma un soggetto estraneo al quale le parti, per competenza, preparazione e fiducia attribuiscono tale potere.

Esistono due tipi di arbitrato: l'arbitrato rituale e l'arbitrato irrituale. Una questione spesso oggetto di discussione è quella relativa alla natura dell'arbitrato nell'ordinamento giuridico sportivo, ossia se si tratti di arbitrato rituale ovvero di arbitrato irrituale.

La dottrina⁴⁷ propende per la natura irrituale in quanto nell'arbitrato rituale il lodo, ai fini della sua esecutività, deve essere depositato presso il Tribunale e quindi, in un

⁴⁷ C. Punzi, *Le clausole compromissorie nell'ordinamento sportivo*, in *Riv.dir.sport.*, 1987, p. 237

certo qual modo, “uscire” dall’ambito dell’ordinamento giuridico sportivo, eventualità quest’ultima non in sintonia con lo scopo dell’ordinamento sportivo che è quello di garantire la propria indipendenza, la quale verrebbe posta in pericolo se l’esecutività di un provvedimento richiedesse l’intervento del giudice ordinario.

L’arbitrato irrituale, invece, non richiede, per ottenere l’esecutività, il deposito del lodo, in quanto questo non acquisisce la natura di sentenza e rimane nell’ambito dell’ordinamento dello sport.

Anche la giurisprudenza preferisce assegnare all’arbitrato in materia sportiva la natura di arbitramento rituale “perché più funzionale alle esigenze dell’ordinamento sportivo in ragione della maggiore stabilità del lodo irrituale e del fatto che un sistema di risoluzione di controversie, improntato a libertà di forme, svincolato dalla stretta osservanza di norme processuali e suscettibile di definitività in tempi relativamente brevi si presenta maggiormente adeguata

all'attività agonistica cadenzata su eventi susseguirsi in ristretti spazi temporali"⁴⁸.

Nell'ordinamento sportivo, la clausola compromissoria di devoluzione delle controversie tra affiliati o tesserati alla giurisdizione domestica degli organi giudicanti federali è oggi definita espressamente "per arbitrato irrituale" dai principi di giustizia sportiva emanati dal Consiglio nazionale del C.O.N.I. il 22 ottobre 2003. L'art. 6 dei principi, rubricato come "clausola compromissoria", dice che: "gli statuti e i regolamenti devono prevedere che gli associati e i tesserati accettino la giustizia sportiva così come disciplinato dall'ordinamento sportivo. In particolare con la loro richiesta di associazione o di tesseramento gli interessati accettano le clausole per arbitrato libero e irrituale, ossia tale da concludersi con decisione con cui non può darsi esecuzione ai sensi dell'art. 825 del codice di procedura civile, inserite negli statuti e i regolamenti".

⁴⁸ Cassazione Civile, sez. lav., 1 agosto 2003, n. 11751, in *Dir e giust.*, 2003, f. 34, 103

Nell'ordinamento sportivo nazionale, l'esempio più rilevante di arbitrato rituale è il giudizio della Camera di conciliazione e arbitrato per lo sport, prevista dall'articolo 12 dello statuto del C.O.N.I. ed attualmente riconosciuta dalle apposite clausole compromissorie previste dalla maggior parte degli statuti federali. Nell'ordinamento sportivo internazionale invece, esistono oggi due organi di giurisdizione volontaria e alternativa⁴⁹: il Tribunale arbitrale dello sport di Losanna (T.A.S.), istituito come modello processuale per la risoluzione delle controversie sportive, e la Camera arbitrale *ad hoc* per la risoluzione delle controversie insorte in occasione dei Giochi Olimpici. Dalla riconduzione necessaria del vincolo di giustizia ad una clausola compromissoria per arbitrato libero o irrituale discendono quattro rilevanti conseguenze, decisive per comprendere i limiti dell'autonomia dell'ordinamento sportivo. Infatti, così interpretato, il vincolo di giustizia:

⁴⁹ L. Fumagalli, *La risoluzione delle controversie sportive: metodi giurisdizionali ed alternativi di composizione*, in *Riv.dir.sport.*, 1999, p. 715 ss.

a) ha un carattere esclusivamente negoziale e limita la propria efficacia a coloro che hanno stipulato l'accordo associativo iscrivendosi alla singola federazione sportiva;

b) si traduce nell'onere e non nell'obbligo di adire la magistratura sportiva, trattandosi di rinuncia negoziale alla proponibilità della domanda;

c) è inefficace in materia di situazioni giuridiche indisponibili.

Anzitutto, è pacifico che chi è divenuto estraneo all'ordinamento sportivo non resta soggetto al vincolo di giustizia, e dunque alla clausola compromissoria, così come resta esclusa la sua eventuale soggezione alla potestà disciplinare della federazione alla quale egli più non appartiene⁵⁰.

⁵⁰ Cassazione civile, sez. II, 24 settembre 1994, n.7856, in *Giust. Civ. Mass.* 1994, 1148

In secondo luogo, i soggetti facenti parte dell'ordinamento sportivo hanno "l'onere" di adire gli organi di giustizia sportiva. Sotto tale profilo, bisogna osservare come il termine "onere", anziché obbligo, sia effettivamente appropriato. Il termine "obbligo" indica, infatti, una posizione soggettiva "cui è tenuto il soggetto passivo di un rapporto obbligatorio, a cui fa riscontro nel soggetto attivo la pretesa, ovvero il potere di esigere il comportamento"⁵¹, mentre la figura dell'onere ricorre "quando ad un soggetto è attribuito un potere, ma l'esercizio di tale potere è condizionato ad un adempimento che però, essendo previsto nell'interesse dello stesso soggetto, non è obbligatorio e quindi non prevede sanzioni per l'ipotesi che resti inattuato"⁵².

Infine, in quanto clausola compromissoria, il vincolo di giustizia è inefficace in materia di situazioni giuridiche indisponibili⁵³. Anzitutto, esso non può operare in caso di

⁵¹ Torrente - Schlesinger, *Manuale di diritto privato*, Giuffrè, p. 65

⁵² Torrente - Schlesinger, *op. cit.*,

⁵³ M. Ruotolo, *Giustizia sportiva e costituzione*, in *Riv.dir.sport.*, 1998, p. 404

violazione di diritti personalissimi che, integrando un reato perseguibile d'ufficio, appaiono indisponibili e, dunque, certamente non compromettibili in arbitri.

Per esempio, è noto che il fallo di gioco che provoca una lesione personale all'avversario può costituire reato quando sussista una violazione volontaria delle regole di gioco, tale da superare i limiti della lealtà sportiva, come avviene in un intervento a gamba tesa⁵⁴.

Si è affermato inoltre, che la clausola compromissoria contenuta negli statuti delle federazioni sportive nazionali non opera nel caso degli interessi legittimi, insuscettibili di formare oggetto di una rinuncia preventiva, generale e temporalmente illimitata, alla tutela giurisdizionale⁵⁵.

Riordinando la tipologia delle differenti controversie sportive secondo una classificazione generata dalla prassi e rielaborata dalla dottrina⁵⁶, vediamo come la dottrina

⁵⁴ Cassazione penale, sez. IV, sentenza 7 ottobre 2003 n. 39204

⁵⁵ Consiglio Stato, sez. VI, 30 settembre 1995, n. 1050, in *Foro it.*, 1996, 275

⁵⁶ M. Coccia, *Fenomenologia della controversia sportiva e dei suoi modi di risoluzione*, in *Riv.dir.sport.*, 1997, p. 605 e ss.

stessa e la giurisprudenza si sono espresse in merito alle competenze tra la giurisdizione sportiva e quella statale, nonché in essa tra quella amministrativa e quella ordinaria.

5. *Le controversie tecniche.*

La giustizia di tipo tecnico si occupa dell'attività sportiva in senso stretto, ossia dell'attività di gioco e di tutto quello che concerne l'organizzazione e la regolarità della competizione sportiva.

Essa nasce dalla esigenza di accertare che le competizioni si svolgano nel rispetto delle regole federali e che ad esse partecipino esclusivamente i soggetti abilitati secondo le regole imposte dalla Federazione.

Le controversie tecniche sono state costantemente riconosciute dalla giurisprudenza irrilevanti per l'ordinamento statale e, dunque, sono state sempre ritenute materia riservata alla giustizia sportiva.

In merito ad una richiesta da parte di una società di baseball di riscrivere il risultato sportivo maturato sul campo ed omologato dall'autorità sportiva, in conseguenza della partecipazione alla gara di un atleta della squadra avversaria che, in base alle norme federali sul tesseramento, non avrebbero potuto partecipare, si pronunciò la Corte di Cassazione nel 1989. Nel caso è stato deciso che, con riguardo alle decisioni che le federazioni sportive ed i loro organi di giustizia sportiva adottino in sede di verifica dei risultati delle competizioni agonistiche, facendo applicazione delle regole tecniche emanate dall'ordinamento federale, deve escludersi la possibilità di sindacato giurisdizionale, sia davanti al giudice ordinario che davanti al giudice amministrativo, con la conseguente affermazione del difetto assoluto di giurisdizione rispetto alla domanda rivolta ad ottenere tale sindacato, considerato che dette regole integrano norme interne dell'ordinamento sportivo, non rilevanti per l'ordinamento generale, e che,

pertanto in relazione alla loro applicazione, le posizioni degli interessati non sono qualificabili né come diritti soggettivi, né come interessi legittimi⁵⁷.

Sul caso in esame si era pronunciato dapprima il T.A.R. del Lazio nel 1985, affermando che i provvedimenti di una federazione sportiva che incidano esclusivamente nella sfera degli aspetti tecnici dell'attività agonistica disciplinati da norme sportive di carattere meramente interno, non danno luogo alla lesione di posizioni tutelate dall'ordinamento giuridico generale; ne consegue che l'impugnazione è da considerarsi inammissibile per difetto assoluto di giurisdizione⁵⁸.

Le norme di carattere tecnico hanno il fondamentale scopo di permettere l'acquisizione del risultato finale delle competizioni agonistiche; fra queste norme tecniche

⁵⁷ Sezioni unite civili della Corte di Cassazione, sentenza 26 ottobre 1989, n. 4399, in *L'ordinamento sportivo nella giurisprudenza*, di V. Frattarolo, p. 212

⁵⁸ Tar Lazio, sez. III, 15 luglio 1985, n. 1099, in *Riv.dir.sport.* 1985, 589, nonché in *Giust. Civ.* 1986, I, 2630

troviamo, ovviamente, quella che comporta la verifica della regolarità del punteggio.

Ecco perché, pur potendosi ben affermare che il risultato di determinate competizioni sportive, soprattutto nel calcio professionistico, incide notevolmente su cospicui interessi economici, si ritiene che non siano in gioco anche diritti soggettivi e che non possano essere lamentate lesioni di questi da parte degli organi tecnici in occasione dell'acquisizione del risultato.

Sul punto esiste comunque dottrina contraria, la quale ha sostenuto che “dal punto di vista concettuale, non esiste alcuna impossibilità a che il giudice ordinario prenda in esame la domanda avanzata dai giocatori di una squadra di calcio che non hanno potuto vincere il premio di partita in forza di una decisione sportiva da loro ritenuta irregolare.

Anche questa è materia giurisdizionale”⁵⁹.

⁵⁹ M. Ramat, *Ordinamento sportivo e processo*, in *Riv.dir.sport.*, 1957, p. 155
Recentemente, R. Caprioli, *L'autonomia normativa delle federazioni sportive nazionali nel diritto privato*, Napoli, 1997, p. 146 ss.

Recentemente poi la giurisprudenza, con il T.A.R. della Puglia, ha deciso che “non può negarsi il rilievo organizzativo-gestionale, nei suoi riflessi sull’assicurazione del più corretto e regolare svolgimento delle gare calcistiche, degli atti relativi alla formazione e gestione dei ruoli arbitrali, che non possono, pertanto, riguardarsi come meri momenti di regolazione degli interessi degli associati proprio per i riflessi esterni che dispongano in ordine allo svolgimento delle gare e dei campionati” aggiungendo che “la gestione razionale, trasparente ed efficace dei ruoli arbitrali, per la delicatezza e rilevanza dei riflessi che gli stessi assumono nell’ambito dell’organizzazione e dello svolgimento delle competizioni agonistiche, esige rigore di forme e rigida applicazione delle norme tecniche di settore, non soltanto a tutela degli interessati ma in relazione all’interesse, più generale, al miglior governo del settore arbitrale”⁶⁰.

⁶⁰ Tar Puglia Bari, sez. I, 11 settembre 2001, n. 3477 in *Foro Amm.* 2001

6. Le controversie disciplinari.

6.1 Generalità.

La giustizia di tipo disciplinare si fonda sulla considerazione che i soggetti dell'ordinamento sportivo devono rispettare il complesso delle regole poste alla sua base, con la consapevolezza che, in caso di violazione delle stesse, saranno passibili di una sanzione disciplinare proporzionale alla gravità della violazione commessa.

Il processo disciplinare, pertanto, presuppone sempre la violazione di una norma disciplinare alla quale è correlata l'applicazione di una sanzione.

Un particolare tipo di illecito disciplinare è costituito dall'illecito sportivo, il quale trova una specifica regolamentazione nell'ambito di ciascuna federazione.

Questo tipo di illecito mira a sanzionare tutti coloro che compiano o consentano che altri, a loro nome o nel loro

interesse, compiano con qualsiasi mezzo, atti diretti ad alterare lo svolgimento o il risultato di una competizione sportiva, ovvero assicurino a chiunque un vantaggio agonistico.

L'illecito sportivo costituisce, quindi, un illecito che ha come oggetto l'alterazione del risultato di una competizione sportiva.

Il procedimento di giustizia disciplinare si caratterizza per il fatto che, a differenza del procedimento penale statale, non è improntato sul principio *nullum crimen sine lege*, nella sua triplice articolazione della riserva di legge, della tassatività e della irretroattività.

Nell'ordinamento sportivo i regolamenti federali non stabiliscono una precisa correlazione tra comportamento illecito e sanzione, ma spesso, a fronte di una norma "incriminatrice", forniscono una pluralità di sanzioni applicabili, rimettendo quindi al giudice il tipo di sanzione da applicare in base al suo equo apprezzamento.

Se la mancanza del rispetto del principio di tipicità può apparire criticabile dal punto di vista dell'ordinamento statale, è in parte comprensibile se vista dall'interno dell'ordinamento sportivo che, alle esigenze di certezza del diritto, ha preferito privilegiare le esigenze di una giustizia più rapida ed efficace, mirata al caso concreto da giudicare, al fine di raggiungere l'immediata e completa reintegrazione dell'ordine giuridico violato: la stessa giurisprudenza amministrativa⁶¹ ha legittimato tale scelta, ribadendo come il potere del giudice sportivo di individuare un illecito e di sanzionarlo significhi che lo stesso giudice possa scegliere non una sanzione a caso, ma solo quelle elencate nelle carte federali. E, comunque, va precisato che l'accertamento e la punizione dell'illecito sportivo avviene sempre attraverso procedimenti previsti e disciplinati dai regolamenti delle varie Federazioni e nei quali sono rispettati i principi del contraddittorio, della contestazione

⁶¹ Consiglio di Stato, sez. VI, 20 dicembre 1993, n. 996, in *Consiglio di Stato*, 1993, p. 1661

preventiva degli addebiti, della difesa dell'incolpato, nonché dell'obbligo di motivazione della decisione⁶², ma non sempre nel rispetto della terzietà dell'organo giudicante.

Gli organi di giustizia disciplinare sono i giudici sportivi, le commissioni disciplinari e la Commissione d'appello federale (C.A.F.). Gli organi di primo grado sono le commissioni disciplinari, ma quando le infrazioni si sono verificate nel corso di una gara, la fase di primo grado può essere preceduta da un procedimento di competenza dei giudici sportivi. Avverso le decisioni, immediatamente esecutive, di primo grado, è consentito proporre appello innanzi alla C.A.F., il cui *thema decidendum* è individuato dai motivi di ricorso, con il divieto di applicare sanzioni più gravose per l'incolpato, rispetto a quelle comminate in primo grado.

Le sanzioni disciplinari possono avere natura pecuniaria o personale nonché carattere temporaneo o definitivo: sotto

⁶² A. De Silvestri, *La giustizia sportiva nell'ordinamento federale*, in *Riv.dir.sport.*, p. 20 ss.

quest'ultimo profilo basti pensare alla radiazione, che costituisce la sanzione di massima gravità.

Particolare rilievo assume l'istituto della responsabilità oggettiva. E' noto come nel diritto penale una siffatta responsabilità, che prescinde dal dolo o dalla colpa dell'agente, sia ancora prevista, ancorché solo con riferimento ad ipotesi molto limitate, ed incontri forti critiche circa la sua compatibilità con l'art. 27 cost. che afferma il principio della personalità della responsabilità penale.

Viceversa nell'ordinamento sportivo la responsabilità oggettiva, che riguarda però le società sportive e non anche i singoli atleti, trova secondo una parte della dottrina, una giustificazione, rispondendo all'esigenza di assicurare il pacifico e civile svolgimento dell'attività sportiva.

Infatti, attraverso il coinvolgimento disciplinare delle società per fatti alle stesse non direttamente attribuibili, l'ordinamento sportivo tende ad assicurare sia l'osservanza

delle norme federali, sia l'impegno delle società affinché si attivino per prevenire quegli eventi che turbano l'ordine pubblico⁶³.

Pertanto le società sportive rispondono oggettivamente dei fatti commessi dai propri dirigenti, soci, tesserati nonché dai propri sostenitori od accompagnatori.

6.2 La lesione dello status di affiliato: il caso Rosi.

Le controversie disciplinari sono state riconosciute dalla dottrina⁶⁴ e dalla giurisprudenza come potenzialmente rilevanti anche per la giurisdizione statale in caso di alterazione dello *status* soggettivo del tesserato o dell'affiliato alla federazione sportiva. Considerando che “le norme regolamentari delle Federazioni sportive che disciplinano la partecipazione dei privati agli organi rappresentativi delle Federazioni stesse, poiché incidono sui

⁶³ E. Fortuna, *Convegno su illecito penale ed illecito sportivo*, in *Riv.dir.sport.*, 1981, p. 214

⁶⁴ A. Quaranta, *Rapporti tra ordinamento sportivo e ordinamento giuridico*, in *Riv.dir.sport.*, 1979, p. 41

diritti che l'ordinamento riconosce e garantisce all'individuo come espressione della sua personalità, rilevano sul piano giuridico generale: pertanto, rientra nella giurisdizione amministrativa la controversia incentrata su provvedimenti con cui le Federazioni sportive, nell'esercizio di poteri che tali norme loro concedono menomano la detta partecipazione infliggendo l'interdizione temporanea dalla carica di consigliere federale”⁶⁵.

Nello stesso senso è anche l'ordinanza del Consiglio di Stato sul caso Rosi ⁶⁶.

Il pugile Francesco Rosi, venne trovato positivo il 17 maggio 1995, al termine dell'incontro, vinto ai punti, valido per il titolo mondiale, versione W.B.O., essendo stata riscontrata nel suo organismo la presenza di Anfetamina, che rientra nelle sostanze vietate dal CIO. Il Giudice sportivo di primo grado confermò la squalifica dall'attività agonistica per due

⁶⁵ Tar Lazio, sez. III, 26 Aprile 1986, n. 1641

⁶⁶ G. Aiello e A. Camilli, *Il caso Rosi*, in *Riv.dir.sport.*, 1996

anni, oltre alla revoca del titolo mondiale e della borsa percepita.

Nel ritardo del giudizio sportivo, Rosi adiva il TAR del Lazio, per ottenere nel frattempo la sospensione della sanzione irrogata. Il TAR, respingeva l'istanza cautelare, non essendovi i presupposti, mentre il Consiglio di Stato⁶⁷, pronunciandosi sul gravame proposto dall'atleta, accordava la sospensione del provvedimento di squalifica, a partire dal primo aprile 1996 riducendola a 10 mesi.

In genere, sotto tale profilo, i provvedimenti disciplinari di squalifica o inibizione a svolgere attività in ambito federale, vengono ritenuti sindacabili dalla giurisdizione amministrativa quando siano "idonei ad incidere in misura sostanziale"⁶⁸ sulla posizione giuridica del tesserato.

⁶⁷ Cons. di Stato, sez.VI, 12 gennaio 1996, n.10, in Foro Amm. 1996, c.103

⁶⁸ Cfr., da ultimo, Tar Lazio Sez. III, 16 aprile 1999, nn. 962 e 963

7. Le controversie economiche.

La giustizia di tipo economico presuppone l'insorgere di una controversia di tipo economico tra soggetti pari ordinati che svolgono attività in ambito sportivo (controversie patrimoniali tra due Società sportive o tra una Società ed un atleta con essa tesserato).

Come autorevolmente rilevato⁶⁹ la giustizia di tipo economico trova la sua ragion d'essere nell'affermarsi del professionismo e quindi nella concreta possibilità che possano sorgere dei contrasti tra tesserati e rispettive Federazioni. Conflitti, infatti, possono sorgere in quanto l'atleta è legato alla Federazione in virtù di un rapporto giuridico che lo vede gareggiare in cambio di un compenso della Federazione o della società sportiva che lo ha ingaggiato.

⁶⁹ F. P. Luiso, *La giustizia sportiva*, Milano, 1975

A differenza della giustizia tecnica e disciplinare, presente in ogni Federazione, la giustizia di tipo economico è presente solo in alcune Federazioni.

Le controversie di carattere economico sono state comunemente riconosciute come rilevanti anche per l'ordinamento statale, in quanto incidenti sulla sfera patrimoniale di soggetti facenti parte, oltre che dell'ordinamento sportivo, anche dell'ordinamento statale⁷⁰.

La giurisprudenza ha sancito così la soluzione della "alternatività", per la definizione di tali questioni, tra il ricorso alla giustizia sportiva, reclamo a Collegi Arbitrali o ad apposite Commissioni Vertenze Economiche, ed il ricorso alla giustizia statale con l'azione innanzi al Tribunale statale competente.

Infatti ha precisato che "in tema di rapporto tra Società sportiva e tesserati della F.I.G.C., l'arbitrato instaurato ai sensi dell'art. 4, comma quinto, legge n. 91/1981 e delle

⁷⁰ F. P. Luiso, *L'arbitrato sportivo fra ordinamento statale e ordinamento federale*, in *Riv.arbitrato*, 1991, p. 840

norme interne delle Federazioni, ha natura irrituale: pertanto, non essendo attribuito a tale arbitrato carattere di obbligatorietà, non è ravvisabile, nell'ipotesi di contrasto di natura economica, alcun ostacolo che impedisca a ciascuna delle parti di adire in via diretta ed immediata il giudice ordinario per la tutela dei propri diritti"⁷¹.

8. Le controversie “associative”.

Le controversie riguardanti l'ammissione e l'affiliazione alle federazioni di società, di associazioni sportive e di singoli tesserati oppure la partecipazione ai campionati sono sempre state fatte rientrare dalla giurisprudenza nella cognizione della giustizia statale.

Tali controversie possono essere genericamente qualificate come “associative”⁷² e ricomprendono anche le questioni relative al tesseramento degli atleti.

⁷¹ Pret. Roma, 9 luglio; nello stesso senso Pret. Prato, 2 novembre 1994

⁷² P. Moro, *Giustizia sportiva e diritti processuali*, Pordenone, 2004

Le controversie associative sono state riconosciute dalla giurisprudenza come lesive di posizioni giuridiche rilevanti. Per le controversie relative alla violazione di norme statutarie e regolamentari delle federazioni sportive, è consolidato l'indirizzo secondo cui il criterio di riparto della giurisdizione impone di accertare se le norme che si assumono violate attengano alla vita interna della federazione ed ai rapporti fra società sportive e tra le società stesse e gli atleti (giurisdizione ordinaria) ovvero alla realizzazione di interessi fondamentali ed istituzionali dell'attività sportiva (giurisdizione amministrativa), conducendo un'indagine in relazione non al soggetto che agisce, ma alla natura dell'attività svolta⁷³.

Infatti, la ripartizione della giurisdizione, cioè la possibilità di individuare correttamente il giudice al quale ricorrere per discutere e risolvere una questione controversa in materia sportiva, dipende anche dalla struttura delle federazioni

⁷³ Consiglio Stato, sez. VI, 10 ottobre 2002, n. 5442 in *Dir. e Giust.* 2002, f. 40, 48, nonché Consiglio Stato, sez. VI, 30 settembre 1995, n. 1050 in *Giust. Civ.* 1996, I, 577; *Foro it.* 1996, III, 275

che, nell'ambito del C.O.N.I., hanno il compito di vigilare sul lecito svolgimento dell'attività agonistica e di organizzare le competizioni ufficiali: in effetti, sul piano dell'azione giuridica che pongono in essere, le singole federazioni presentano sia un aspetto di natura pubblicistica, riconducibile all'esercizio in senso lato di funzioni pubbliche proprie del C.O.N.I., sia un aspetto privatistico, riconnesso alle proprie specifiche attività, fra le quali l'organizzazione delle gare sportive⁷⁴.

9. La riconsunzione della giustizia ordinaria.

Interpretando arbitrariamente il principio di autonomia dell'ordinamento sportivo, l'organizzazione politica e amministrativa dello sport italiano si è spesso rifiutata negli ultimi anni di eseguire le decisioni emanate dai giudici statali, come nei noti casi del Catania Calcio nel 1993 e nel

⁷⁴ Cassazione civile, sez. un., sentenza 12 luglio 1995, n. 7640, in *Riv.dir.sport.* 1996, 75

2003, nonché nella clamorosa vicenda dei giocatori cubani di pallavolo nel 2003.

Quest'ultimo episodio merita di essere segnalato. Cinque pallavolisti della nazionale cubana erano fuggiti dal ritiro della propria squadra in Belgio il 29 dicembre 2001 e avevano ottenuto non solo l'asilo politico in Italia, ma addirittura il raro *status* internazionale di rifugiati per ragioni umanitarie, chiedendo alla Federazione italiana pallavolo il tesseramento, nonostante il mancato rilascio del relativo *transfer* da parte della federazione di Cuba.

Dopo una serie ripetuta di ricorsi all'autorità giudiziaria contro la discriminazione, alcuni tribunali italiani in sede cautelare hanno ordinato alla federazione nazionale (F.I.P.A.V.) ed a quella internazionale di eseguire il tesseramento richiesto senza frappare ulteriori ostacoli, ma la F.I.P.A.V., come la F.I.G.C. nei casi riguardanti il Catania Calcio, non ha ottemperato immediatamente alle decisioni emanate dai giudici statali.

Questo diniego delle federazioni sportive di eseguire provvedimenti giudiziari, che nel caso della F.I.G.C. ha portato, nell'estate del 2003 al criticato intervento legislativo d'urgenza sulla giustizia sportiva, integra evidentemente un illecito penale, poiché costituisce un'aperta e dolosa violazione dell'art. 328 c.p. (omissione d'atti d'ufficio) e dell'art. 650 c.p. (inosservanza dei provvedimenti dell'Autorità).

L'esigenza di disciplinare specificamente, con fonte legislativa, il rapporto tra ordinamento sportivo e ordinamento statale, chiarendo i confini tra l'autonomia del primo e la supremazia del secondo era sentita da tempo: l'occasione per provvedere in tal senso è stata offerta dalla situazione di contenzioso tra la F.I.G.C. e varie società di calcio dell'estate 2003.

Capitolo III

***La Legge 17 ottobre 2003
n. 280.***

1. Premessa.

La legge 17 ottobre 2003, n. 280⁷⁵ (conversione in legge, con modificazioni del decreto-legge 19 agosto 2003, n. 220, recante disposizioni urgenti in materia di giustizia sportiva), disciplina i rapporti tra ordinamento sportivo e ordinamento statale.

Tale intervento legislativo costituisce, in parte, una sorta di codificazione dei principi già affermati negli anni della giurisprudenza in tale materia, ovvero in linea generale, il “principio di autonomia” dell’ordinamento sportivo rispetto a quello dello Stato ed i limiti di tale autonomia: in particolare, la legge riserva al primo la cognizione su determinate questioni, avente carattere e rilevanza meramente interni allo stesso, mentre riconosce la configurabilità della giurisdizione statale, ed in particolare la giurisdizione del giudice amministrativo e la competenza

⁷⁵ Pubblicata in *Gazzetta ufficiale* n. 243 del 18/10/2003

territoriale del T.A.R. del Lazio con sede in Roma, nei casi in cui questioni originatesi nell'ambito dello sport assumano rilevanza anche per l'ordinamento giuridico dello Stato. Bisogna però sottolineare che permane, in alcuni casi indicati specificamente dalla legge, la possibilità di adire il giudice ordinario.

L'emaneazione di tale legge risulta di particolare interesse, in quanto pone fine (almeno in linea teorica) all'eterno dibattito verificatosi in dottrina e in giurisprudenza sull'individuazione della natura giuridica del fenomeno sportivo - ora complessivamente inteso come ordinamento giuridico di carattere "settoriale" - sull'autonomia dello stesso rispetto all'ordinamento statale e sui limiti di tale autonomia.

2. Interventi legislativi in materia sportiva (cenni).

Fra le numerose critiche indirizzate al provvedimento, meritano attenzioni le segnalazioni⁷⁶ di chi sottolinea che nello sport, in genere, le leggi statali appaiono mettere la classica “toppa”, senza affrontare in modo serio, una riforma globale del settore.

Ricordiamo le recenti leggi statali emanate in materia di sport che, oltre ad essere scollegate tra loro, sono state emesse solo per risolvere un problema momentaneo:

⁷⁶ Atti parlamentari del 23 settembre 2003, intervento dell’ Onorevole R. Milana: “...è l’ennesima occasione persa per discutere di sport...”.

Legge n. 91/81	Professionismo sportivo.
Legge n. 401/89	Frode in competizione sportiva. L'esercizio dell'azione penale per frode sportiva non influisce sull'omologazione della gara.
Legge 18/11/96 n. 586	Nascita delle società sportive di capitali con scopo di lucro.
Decreto Legislativo 23/07/99 n. 242	Privatizzazione delle Federazioni Sportive.
Legge 14/12/00 n. 376	Lotta contro il doping.
Legge 21/02/03 n. 27	Problemi di bilanci delle società sportive, c.d. decreto "salva-calcio" (DI. 24/12/2002, n. 282)
Legge 4/04/03 n. 88	Repressione della violenza degli stadi. Il prefetto può sospendere e vietare manifestazioni sportive per ragioni di ordine pubblico.
Legge 17/10/2003 n. 280	Autonomia dello sport. Conversione in legge del decreto legge del 19/08/2003, n. 220, disposizioni in materia di giustizia sportiva.
Decreto Legislativo 8/01/04 n. 15	Modifiche e integrazioni al Decreto Legislativo n. 242/1999

3. *Il caso del Catania Calcio 2003.*

L' intervento legislativo fu reso necessario a seguito del c.d. "caso Catania" verificatosi nell'estate del 2003: ripercorriamo in proposito i momenti salienti della vicenda.

Nella partita Catania-Siena del campionato nazionale di calcio Serie B, giocata il 12 aprile 2003 e terminata con il punteggio di 1-1, il Siena schierava nelle sue file il giocatore Luigi Martinelli, che, a giudizio della Società Sportiva Catania Calcio, non avrebbe dovuto giocare in quanto, essendo stato squalificato per un turno dopo la partita del 30 marzo, questi aveva giocato nel campionato nazionale Primavera il 6 aprile, non scontando così, secondo i legali della società etnea, il proprio turno di squalifica e giocando quindi contro il Catania come se fosse squalificato.

Per questi motivi il Catania Calcio ricorse alla Commissione Disciplinare contro l'omologazione del risultato, sostenendo la violazione dell'art. 17, comma 13, del Codice di giustizia

sportiva, il quale afferma che “la squalifica irrogata impedisce al tesserato di svolgere qualsiasi attività sportiva, in ogni ambito federale, per il periodo della squalifica, intendendosi per tale, nelle squalifiche per una o più giornate, le giornate in cui disputa gare ufficiali la squadra di appartenenza, ovvero quella in cui militava, quando è avvenuta l’infrazione che ha determinato il provvedimento disciplinare”. Ma la Commissione respinse il ricorso sostenendo che il concetto di “squadra” non può essere dilatato e confuso con quello di società sportiva.

La società ricorre così alla Commissione d’Appello Federale e il 28 aprile 2003, la C.A.F. riformula la decisione impugnata dalla Commissione Disciplinare, infliggendo al Siena la sconfitta per 0-2⁷⁷.

Secondo l’organo di ultimo grado della Giustizia Sportiva, le disposizioni del comma 13 dell’art. 17 C.g.s., debbono essere interpretate unitariamente, “avuto riguardo alle

⁷⁷ F.I.G.C. – C.A.F.; delibera 28 aprile 2003, in C.U. n. 39/C

specifiche finalità rispettivamente perseguite da ciascuna di esse nel sistema di esecuzione delle sanzioni”.

Sembra tutto finito e invece, in modo del tutto inaspettato, otto società militanti nel campionato di Serie B, ricorrono il 10 maggio 2003 alla Corte Federale, ai sensi degli artt. 32, comma 5 dello Statuto Federale e art. 22 comma 3 del Cgs, affinché tutelasse “i diritti fondamentali propri ed associativi”, che sarebbero stati lesi per effetto della pronuncia resa dalla C.A.F.

La Corte Federale, pur non avendo il potere di annullare le decisioni degli organi di giustizia sportiva, in base alle disposizioni statutarie, accolse il reclamo e annullò di fatto la decisione della C.A.F.

Venne così confermato il risultato della gara Catania-Siena del 12 aprile 2003, conseguito sul campo per evitare “una sensibile ferita in termini di equità all’interno dell’ordinamento Federale”⁷⁸.

⁷⁸ L. Giacomardo, *“Tutto quello che avreste voluto sapere sul caso Catania: quattro mesi che hanno sconvolto il calcio”*, in *Diritto e Giustizia*, 18 settembre 2003, pag. 8 e ss.

Preso atto della decisione, il Calcio Catania S.p.A., violando il vincolo di giustizia⁷⁹, si rivolge al T.A.R. siciliano che accoglie l'istanza cautelare e “per l'effetto, sospende il provvedimento emesso in data 22 maggio 2003 della Corte Federale”⁸⁰, riottenendo i due punti persi che nel frattempo erano divenuti determinanti per la classifica finale del Campionato di Serie B (Catania “salvo”).

L'ordinanza venne poi confermata anche in appello dal Consiglio di giustizia amministrativa per la regione siciliana⁸¹ il 26 giugno.

Nel frattempo, essendo ormai il campionato finito, era impossibile determinare quale Società dovesse retrocedere nel campionato di C1 al posto del Catania. Si profila così in ambito federale l'ipotesi per la stagione 2003/2004 di una Serie B a 21 squadre (ovvero le 20 ordinarie più il Catania, da riammettere in esecuzione delle ordinanze dei giudici amministrativi).

⁷⁹ Art. 27 dello Statuto della F.I.G.C., sull'inasprimento delle sanzioni per la sua violazione

⁸⁰ Tar della Sicilia, sez. di Catania, ord. 05/06/2003, n. 958

⁸¹ C.G.A.R.S., ord. 26 giugno 2003, n. 300

In tale situazione, le altre tre Società retrocesse come il Catania (ovvero Cosenza, Genoa e Salernitana) presentano tre separati ricorsi ai vari T.A.R. locali, richiedendo di disporre il “blocco delle retrocessioni”, in quanto le norme della F.I.G.C. non prevedevano un organico della Serie B a 21 squadre e, pertanto, tale organico avrebbe dovuto rimanere a 20 oppure essere ampliato a 24 squadre. Tali ricorsi diventano particolarmente pericolosi per l’avvio dei campionati 2003-2004, soprattutto perché quello della Salernitana era già stato accolto con decreto presidenziale, mentre gli altri due, identici al precedente nel contenuto, pendevano ed erano stati fissati per la discussione in date collocate proprio in prossimità del previsto inizio del campionato stesso; in sostanza, il calcio italiano correva il serio rischio di vedere partire il campionato di Serie B a 21 squadre e di dovere poi ampliare tale organico a 22, 23 o 24 squadre a campionato iniziato per eseguire le decisioni dei vari T.A.R.

In tale situazione il Governo decise di intervenire, conferendo immediatamente, tramite Decreto Legge, alla F.I.G.C. e al C.O.N.I. un potere straordinario per garantire l'avvio dei campionati, emanando atti anche in deroga alle proprie norme (in particolare agli artt. 49 e 50 delle N.O.I.F., che prevedono un organico della Serie B a 20 squadre e che stabiliscono che eventuali modifiche di tale organico assumono efficacia soltanto dopo decorsi due anni dalla loro introduzione), risolvendo "l'eccezionale situazione determinatasi per il contenzioso posto in essere"⁸²: avvio dei campionati possibile soltanto ampliando l'organico della Serie B con il "ripescaggio" per 3 delle 4 società ricorrenti (Catania, Genoa e Salernitana, alle quali si è aggiunta la Fiorentina per meriti sportivi) retrocesse sul campo in C1, in modo da far venire meno l'interesse ai rispettivi ricorsi. Tale decreto legge 19 agosto 2003 n. 220, recante disposizioni urgenti in materia sportiva, è stato poi

⁸² Art. 3, quinto comma, Decreto Legge n. 220/2003

convertito con modificazioni nella Legge 17 ottobre 2003, n. 280.

4. Autonomia dell'ordinamento sportivo e diritti fondamentali: art. 1 della Legge n. 280/2003.

Riconoscendo formalmente *ex lege* l'autonomia dell'ordinamento sportivo, il primo comma dell'art. 1 della legge 17 ottobre 2003 n. 280 ha affermato un principio già pienamente sussistente nel diritto vigente in forza dell'attuale assetto costituzionale, fondato sulla tutela delle libertà fondamentali della persona nelle formazioni sociali (art. 2 della Costituzione), e in particolare, sul diritto di associazione previsto dall'art. 18 della Carta repubblicana.⁸³

Nella relazione introduttiva alla legge di conversione si afferma espressamente che tale principio di autonomia

⁸³ G. Guarino, *Lo sport quale "formazione sociale" di carattere sopranazionale*, in *Scritti in memoria di Aldo Piras*, 1996, p. 347

trova la propria giustificazione nella “nota teoria del pluralismo degli ordinamenti giuridici”.

Come abbiamo visto, in base a tale teoria, che trova origine nella dottrina dell’ istituzionalismo, l’ordinamento sportivo si costituirebbe come autonomo perché in esso sarebbero compresenti i caratteri della plurisoggettività, della normazione e dell’organizzazione.

Il legislatore italiano è parso consapevole del fatto che il rispetto effettivo dei diritti inviolabili dell’uomo debba costituire un evidente limite ad un’insostenibile autonomia assoluta dell’ordinamento sportivo. Infatti, il secondo comma dell’art. 1 della legge 280/2003 afferma che “I rapporti tra l’ordinamento sportivo e l’ordinamento della Repubblica sono regolati in base al principio di autonomia, salvi i casi di rilevanza per l’ordinamento giuridico della Repubblica di situazioni giuridiche soggettive connesse con l’ordinamento sportivo”. Questa disposizione è riportata nell’art. 1 dei principi di giustizia sportiva approvati dal

C.O.N.I. il 22 ottobre 2003, in cui si afferma che “Gli statuti e i regolamenti federali devono assicurare il rispetto dei principi dell’ordinamento giuridico sportivo, cui lo Stato riconosce autonomia, quale articolazione dell’ordinamento sportivo internazionale facente capo al C.I.O. e salvi i casi di effettiva rilevanza per l’ordinamento giuridico della Repubblica di situazioni giuridiche soggettive connesse con l’ordinamento sportivo”.

E’ indubbio che, tra le citate “situazioni giuridiche soggettive” dotate di rilevanza per l’ordinamento generale, rientrano le libertà fondamentali della persona, dovendosi tener conto che “l’esercizio dell’attività sportiva, sia essa svolta in forma individuale o collettiva, sia in forma professionistica o dilettantistica, è libero” (art. 1 della legge 23 marzo 1981 n. 91).

La migliore dottrina ha osservato acutamente che “la realtà è che la materia tradizionalmente ricompresa nel concetto di giustizia sportiva “brulica” di casi di rilevanza per

l'ordinamento giuridico della Repubblica. E inoltre di situazioni giuridiche connesse che non possono essere riservate alla stessa senza fare i conti con i principi del codice civile in materia associativa, con gli artt. 10 e 12 della legge n. 91/1981 nonché, infine, con gli artt. 2, 4, 18, 24, 41, 103 e 113 della Costituzione”⁸⁴.

Per esempio, appare di sicura rilevanza nell'ordinamento generale il diritto, più o meno statuito dalle norme sul vincolo sportivo o sul tesseramento federale spesso discriminatorio, degli atleti di praticare senza difficoltà la propria attività agonistica, sancito principalmente dai principi generali dell'ordinamento e rinvenibile positivamente nell'art. 2 della Carta costituzionale nonché nel già citato art. 1 della legge 23 marzo 1981 n. 91.

Questo diritto inviolabile è scolpito nell'ottavo principio fondamentale della Carta Olimpica, secondo il quale “la pratica dello sport è un diritto umano” e “ogni individuo

⁸⁴ A. De Silvestri, *Il diritto dello sport*, Firenze, 2004

deve avere la possibilità di praticare lo sport conformemente alle sue aspirazioni”.

5. Il riparto di giurisdizione sulle controversie sportive: art. 2 della Legge n. 280/2003.

Con una ricognizione della fenomenologia delle controversie sportive già elaborata dalla dottrina e dalla giurisprudenza, l'art. 2 della legge 17 ottobre 2003 n. 280 ha indicato espressamente le questioni riservate alla giustizia sportiva.

Il primo comma della norma citata dice che “in applicazione dei principi di cui all'art. 1, è riservata all'ordinamento sportivo la disciplina delle questioni aventi ad oggetto:

a) l'osservanza e l'applicazione delle norme regolamentari, organizzative e statutarie dell'ordinamento sportivo nazionale e delle sue articolazioni al fine di garantire il corretto svolgimento delle attività sportive ed agonistiche;

b) i comportamenti rilevanti sul piano disciplinare e l'irrogazione ed applicazione delle relative sanzioni disciplinari sportive.

Nel testo originario, poi emendato in sede di conversione del decreto-legge 19 agosto 2003 n. 220 costituivano materia riservata anche:

“c) l'ammissione e l'affiliazione alle federazioni di società, di associazioni sportive e di singoli tesserati;

d) l'organizzazione e lo svolgimento delle attività agonistiche non programmate ed a programma illimitato e l'ammissione alle stesse delle squadre ed atleti”.

Alla luce di tale soluzione legislativa, possiamo affermare quanto segue, in merito alle differenti tipologie di controversie sportive.

5.2 *Le controversie tecniche.*

Le questioni di carattere tecnico costituiscono senz'altro oggetto della riserva operata dalla legge in favore dell'ordinamento sportivo, in quanto esse rientrano sicuramente nel disposto di cui alla lettera *a*, con l'effetto di essere prive di rilevanza esterna all'ordinamento sportivo e quindi insindacabili dal giudice statale.

5.3 *Le controversie disciplinari.*

Le questioni di carattere disciplinare sono state specificamente riconosciute dall'art. 2, lettera b, della legge

de qua, come materia oggetto della riserva in favore dell'ordinamento sportivo.

Sotto tale profilo, la dottrina⁸⁵ ritiene che l'articolo in questione non possa aver attribuito la giurisdizione esclusiva al giudice sportivo in materia di irrogazione delle sanzioni disciplinari. Infatti, se è vero che tale articolo riserva all'ordinamento sportivo la disciplina delle questioni aventi ad oggetto i comportamenti rilevanti sul piano disciplinare e l'irrogazione ed applicazione delle relative sanzioni disciplinari sportive, è altresì vero che l'art. 1 della stessa legge sottolinea che gli ordinamenti sportivo e statale sono regolati in base al principio di autonomia, salvi i casi di rilevanza per l'ordinamento giuridico della Repubblica di situazioni giuridiche soggettive con l'ordinamento sportivo.

La volontà del legislatore nazionale di fare salvi tali casi sembra avere il fine specifico di salvaguardare la costituzionalità della disposizione normativa, in quanto

⁸⁵ E. Lubrano, *La giurisdizione amministrativa in materia sportiva*, Roma, 2004

appare insostenibile devolvere alla giustizia sportiva in via esclusiva la cognizione delle controversie relative a situazioni rilevanti per l'ordinamento giuridico statale, siano esse di interesse legittimo ovvero di diritto soggettivo.

Due almeno sarebbero le norme costituzionali violate: l'art. 24, secondo il quale "tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti ed interessi", e l'art. 102, secondo il quale "la funzione giurisdizionale è esercitata da magistrati ordinari istituiti e regolati dalle norme sull'ordinamento giudiziario. Non possono essere istituiti giudici straordinari o giudici speciali".

Queste norme sarebbero violate⁸⁶ se intese nel modo della dottrina vista prima, in quanto, secondo l'art. 2 della legge 280/2003, i soggetti del mondo dello sport sarebbero tenuti ad adire esclusivamente gli organi della giustizia sportiva, in violazione del precetto dell'art. 24 Cost.; inoltre i giudici delle federazioni sportive rappresenterebbero una sorta di

⁸⁶ G. Manzi, *Un limite alla possibilità di adire la magistratura non sembra in linea con le regole costituzionali*, in *Guida al diritto*, 6 settembre 2003, n. 34, p. 138 e ss.

magistratura speciale⁸⁷, non consentita dall'art. 102 della Costituzione

Si tratta indubbiamente di rilievi molto interessanti e giuridicamente condivisibili, tuttavia nell'attuale contesto normativo un eventuale ricorso al giudice amministrativo per chiedere l'annullamento di un provvedimento di natura disciplinare dovrebbe essere rigettato per carenza di giurisdizione; eventualmente, il giudice amministrativo potrà sollevare questione di legittimità costituzionale innanzi alla Corte Costituzionale, organo legittimato a decidere della costituzionalità o meno di una norma ordinaria di legge.

5.3 Le controversie economiche.

L'ordinamento sportivo ha competenza nelle vertenze di natura economica nei casi in cui vi sia una clausola

⁸⁷ G. Buongiorno, *Giustizia comune e giustizia sportiva*, in *Riv.dir.sport.*, 1964, p. 24

compromissoria che attribuisca ad esso la relativa giurisdizione. Ciò perché il legislatore, quando ha stabilito che rimanga ferma la giurisdizione del giudice ordinario nei rapporti patrimoniali tra società, associazioni e atleti, ha lasciato però impregiudicata la facoltà delle parti, trattandosi di diritti disponibili, di attribuire la risoluzione delle controversie inerenti tali rapporti ad un arbitro. Rimane così in vita il principio dell'alternatività sancito in precedenza dalla giurisprudenza.

5. 4 Le controversie “associative”.

Le questioni di carattere “associativo” devono, invece, inequivocabilmente riconoscersi come questioni aventi rilevanza anche esterna all'ordinamento sportivo, proprio perché l'emanazione di tali provvedimenti lede indiscutibilmente posizioni giuridiche soggettive rilevanti anche per l'ordinamento statale, in quanto, nei confronti di

soggetti professionisti, limita il proprio diritto di iniziativa economica (per le Società) o il proprio diritto al lavoro (per i tesserati), mentre, nei confronti dei non professionisti, limita comunque in maniera che può essere assoluta (se si tratta di provvedimenti di espulsione dall'ordinamento sportivo) o relativa (se si tratta di un provvedimento di diniego di ammissione al campionato di competenza) il proprio diritto di associazione (art. 18 Cost.) nell'ambito dell'ordinamento sportivo.

5.5 *Divieto di scommesse.*

Tra i principi generali della legge n. 280/2003, per quanto si tratti di profilo non attinente alle finalità della legge di razionalizzare i rapporti tra ordinamento sportivo e ordinamento statale, è stata inserita inoltre la disposizione, (art. 2, comma secondo bis) che esclude dalle scommesse e dai concorsi pronostici connessi al campionato italiano di

calcio le partite tra società professionistiche controllate (ai sensi dell'art. 2359 c.c.), anche per interposta persona, da una stessa persona fisica o giuridica⁸⁸. Questo al fine di evitare che, in situazioni sempre più frequenti in cui il proprietario di una società sportiva ne compri un'altra, si verifichino “nuove e gravissime circostanze di contenzioso, come succederebbe qualora il risultato di una partita cui partecipano queste squadre in potenziale conflitto di interessi fosse contestato ed eventualmente invalidato”⁸⁹.

⁸⁸ Sull'argomento G. Manzi, *Vietata la partecipazione ai pronostici per le società controllate*, in *Guida al diritto* del 8 novembre 2003, p. 18 e ss.

⁸⁹ Così nel dibattito alla Camera l'intervento del relatore per la Commissione Cultura P.Santulli, rep. in www.camera.it

6. La competenza territoriale esclusiva del T.A.R.

Lazio con sede in Roma.

L'art. 3, secondo comma, della legge n. 280/2003 attribuisce la competenza di primo grado in tale materia, anche per l'emanazione delle misure cautelari, al T.A.R. del Lazio con sede in Roma; le questioni di competenza territoriali sono rilevabili d'ufficio.

Tale attribuzione della competenza territoriale al T.A.R. Lazio costituisce il frutto di una scelta ben precisa del legislatore, che trova la propria ratio nella portata generalmente ultraregionale dei provvedimenti emanati in ambito sportivo e nel fatto che la sede del C.O.N.I. e delle varie Federazioni è proprio a Roma.

Tale scelta è, del resto, in linea con quanto già disposto dal legislatore in materia di impugnazione dei provvedimenti emanati dalle Autorità Amministrative indipendenti, in particolare con riferimento alla Autorità Garante per la

Concorrenza ed il mercato⁹⁰ ed alla Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni⁹¹ pur avendo essa la propria sede centrale a Napoli (e soltanto una sede di rappresentanza a Roma).

L'attribuzione della competenza territoriale al T.A.R Lazio in materia sportiva è stata verosimilmente dettata anche dalla necessità di evitare i ricorsi da parte delle Società sportive ai vari T.A.R. territoriali, più volte accusati di "provincialismo": indicativa sotto tale profilo è la precisazione costituita dall'inciso "anche per l'emanazione di misure cautelari", volta proprio ad evitare, anche nella fase cautelare (che, in materia sportiva, ha spesso rilievo determinante), un "aggiramento" della norma attributiva della competenza territoriale.

Di dubbia legittimità costituzionale⁹² è, invece, la disposizione di cui all'art. 3, quarto comma, della legge n.

⁹⁰ Art. 33, primo comma, legge 10 ottobre 1990, n. 287

⁹¹ Art. 1, comma ventiseiesimo, della legge 31 Luglio 1997, n. 249

⁹² T. E. Frosini, *Perplexità sull'applicazione ai processi in corso*, in *Guida al Diritto*, 6 settembre 2003, n. 34, p. 145 e ss.

280/2003 che dispone l'applicazione della normativa sulla competenza territoriale anche ai processi in corso ed addirittura la sospensione delle misure cautelari già emanate da T.A.R. locali fino all'eventuale conferma, modifica o revoca di esse da parte del T.A.R. Lazio, con facoltà per gli interessati di riassumere innanzi allo stesso i ricorsi già pendenti presso altri T.A.R. entro quindici giorni dall'entrata in vigore del Decreto Legge n. 220/2003: tale disposizione sembra, infatti, porsi in contrasto con il principio di indipendenza della magistratura rispetto agli altri poteri dello Stato sancito dall'art. 104, primo comma, della Costituzione, in quanto, in tale caso, si è effettivamente avuta un'ingerenza da parte del potere legislativo sul potere giudiziario, costituita da una sospensione di autorità di decisioni già emanate da organi giurisdizionali.

7. Il caso del Genoa F.C. 2005.

La legge 280/2003, che non pochi dubbi suscitò circa la sua idoneità a discriminare le due giustizie⁹³, si è rivelata fino ad ora efficace.

Un caso di particolare interesse è quello del Genoa F.C. verificatosi nella recente estate, che ha fatto giurisprudenza “rafforzando” la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo sulle controversie sportive. Ripercorriamo gli episodi salienti della vicenda.

La partita Genoa-Venezia dell'11 giugno 2005 finita 3-2 sancì la promozione al campionato di calcio di Serie A per la società genovese. Fin qui tutto regolare, ma alcuni giorni dopo la Procura di Genova, nell'ambito di un'inchiesta sul calcio scommesse, dopo aver interrogato 6 giocatori del Venezia e nel contempo aver trovato il team manager del Venezia in possesso di 250 mila euro in contanti indaga su

⁹³ A. De Silvestri, *La c.d. autonomia dell'ordinamento sportivo nazionale*, Firenze, 2004

un presunto illecito consumato nella partita Genoa-Venezia.

Il 15 giugno l'ufficio indagini della F.I.G.C. decide di aprire un'inchiesta, e il Procuratore federale chiede l'intero fascicolo, contenenti gl'interrogatori e alcune intercettazioni telefoniche, alla Procura penale di Genova.

L'indagine condotta dal Procuratore federale della F.I.G.C. dura circa un mese e dopo diversi interrogatori a giocatori e tesserati delle due società, e sulla base soprattutto delle numerose intercettazioni telefoniche "ritenute inutilizzabili"⁹⁴ tra il presidente del Genoa e il team manager del Venezia, il 24 Luglio la Procura chiede la retrocessione del Genoa al campionato di C1 per responsabilità diretta nell'illecito sportivo.

Il 7 agosto, nel giudizio di primo grado, la Commissione disciplinare sentenza la retrocessione del Genoa al campionato di C1, con penalizzazione di 3 punti e

⁹⁴ Da *IL Secolo XIX* del 20 Giugno 2005 "Per gli avvocati intercettazioni inutilizzabili"

l'inibizione dell'incarico per 5 anni del presidente del Genoa. Nei confronti della società Venezia invece, non viene emessa nessuna sanzione disciplinare, essendo nel frattempo la società fallita.

L' 8 agosto, infine, anche l'ultimo organo di giudizio disciplinare, la C.A.F., respinge il ricorso della società ligure e conferma la retrocessione alla Serie C1 e i 3 punti di penalizzazione.

I campionati di calcio sono prossimi al via, ma il Genoa, non accetta il verdetto della giustizia sportiva, e così, i legali della società decidono di rivolgersi alla giustizia statale, anche se non al T.A.R. del Lazio come prevede l'art. 3 della legge 280/2003, bensì al Tribunale civile. Infatti la società propone un ricorso d'urgenza *ex art. 700 c.p.c.* al Tribunale civile di Genova. E' il 9 agosto, e il giudice Vigotti accoglie⁹⁵ la richiesta di provvedimento d'urgenza presentata dai legali.

⁹⁵ Da *Il Secolo XIX* del 10 agosto 2005, "*Genoa, è tregua passa il ricorso condanna sospesa*"

Infatti il giudice ordina alla F.I.G.C. “di sospendere ogni decisione in ordine all’inquadramento delle squadre nelle diverse categorie e alla formazione dei calendari per la prossima stagione calcistica”. Nell’ordinanza si ritiene “sussistente il fumus boni iuris in riferimento alla dedotta violazione da parte degli organi di giustizia sportiva dei principi posti dall’ordinamento statale in materia di utilizzabilità delle intercettazioni telefoniche e ambientali in procedimenti diversi da quelli nei quali sono state disposte e di imparzialità del giudice, con conseguente lesione a danno dei ricorrenti di diritti costituzionalmente protetti (inviolabilità delle comunicazioni, diritto alla tutela giurisdizionale e diritto alla difesa, diritto a un giusto processo)”.

Inoltre, la mancata iscrizione del Genoa al campionato di Serie A è “pregiudizio imminente e irreparabile non solo dal punto di vista economico, ma anche con riferimento

all'interesse del Genoa di realizzare gli scopi sportivi e spettacolari che ne costituiscono l'oggetto sociale"⁹⁶.

Nel frattempo la Lega Calcio di Serie C, reputatasi lesa da uno slittamento della formazione dei calendari, si rivolge al T.A.R. del Lazio per far annullare l'ordinanza del giudice civile.

Il 12 agosto il T.A.R. le dà ragione, tanto che nell'ordinanza emessa dispone di "attivare con la massima sollecitudine il provvedimento relativo alla formazione degli organici dei campionati e alla conseguente formazione dei calendari per la stagione 2005/2006", in quanto il decreto del Tribunale di Genova "appare ineficace dal difetto assoluto di giurisdizione del giudice statale. L'ordinamento sportivo è autonomo per le questioni aventi ad oggetto comportamenti rilevanti sul piano disciplinare; l'illecito sportivo contestato al Genoa rientra nel 'genus disciplinare' consistendo nell'alterazione del risultato della competizione sportiva"⁹⁷.

⁹⁶ Ordinanza del 9 agosto 2005, IX Sezione del Tribunale Civile di Genova

⁹⁷ Ordinanza del 12 agosto 2005, terza sezione del T.A.R. Lazio in www.giustizia-amministrativa.it

In questo scenario⁹⁸ si apre così un contenzioso senza precedenti tra la magistratura ordinaria e quella amministrativa, con la prima a sancire il proprio ruolo sul fronte della tutela dei diritti costituzionali, la seconda a rivendicare il proprio quale organo competente sulle vicende sportive come disposto dalla legge 280/2003.

Dopo il contraddittorio del 16 agosto tra i legali della società Genoa e quelli della F.I.G.C., si arriva al 19 agosto giorno in cui il giudice Vigotti emana l'ordinanza in cui "dichiara il difetto di giurisdizione del Giudice Ordinario per essere la controversia devoluta alla giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo"⁹⁹. E così a sorpresa, dopo aver dichiarato nel ricorso d'urgenza *ex art. 700 c.p.c.* la propria giurisdizione, questa volta nei motivi della decisione si afferma che: "la materia del contendere, la mancata ammissione di una squadra al massimo campionato per

⁹⁸ Da *Il Secolo XIX* del 13 agosto 2005, "E'scontro frontale anche tra giustizia amministrativa e tribunale civile.."

⁹⁹ Ordinanza del Tribunale Civile di Genova del 19 agosto 2005, da *Il Secolo XIX* del 20 Agosto 2005

effetto di una sanzione disciplinare, rientra in quelle controversie relative ad atti del C.O.N.I. o delle Federazioni che l'art. 3 della legge 280/2003 attribuisce alla giurisdizione esclusiva del T.A.R. Lazio". Il giudice ha così respinto l'interpretazione della difesa del Genoa, secondo cui il caso in esame sarebbe rientrato nella giurisdizione del giudice ordinario.

Il giudice ha rigettato poi qualsiasi dubbio di costituzionalità in tema di riparto di giurisdizione citando "la sentenza n. 204 del 2004 della Corte Costituzionale che ha fissato i limiti in cui è consentito al legislatore estendere l'area della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. Applicando questi principi alla materia che ne occupa (l'attribuzione della giurisprudenza esclusiva al T.A.R. in materia di illeciti sportivi) ritiene il tribunale di dover respingere ogni dubbio di costituzionalità pur nei termini di non manifesta infondatezza che sarebbero sufficienti ad investire il Giudice delle Leggi".

Al contrario, il Tribunale evidenzia come “potrebbe sostenersi il mancato rispetto da parte del legislatore della legge 280/2003, nei confronti di un principio sancito dalla Suprema Corte per cui le materie devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo devono avere confini compiutamente delimitati”. Sempre nei motivi della decisione si legge che la Corte Costituzionale ha “devoluto al giudice amministrativo la tutela anche dei diritti soggettivi per ogni controversia avente ad oggetto atti del C.O.N.I. o delle federazioni senza farsi carico di distinguere, all’interno di detta categoria, i casi in cui, come si è detto, le federazioni, in forza della loro natura privatistica, non partecipino della natura autoritativa del C.O.N.I.; a ben vedere tuttavia questa problematica non riguarda la materia in esame, quella disciplinare, in cui come si è detto, le federazioni intervengono sempre con poteri amministrativi di tipo autoritativo” .

A conferma della costituzionalità della legge nei limiti che qui rilevano c'è anche il fatto che al riguardo si sono recentemente occupati sia il Consiglio di Stato¹⁰⁰ che le Sezioni unite della Cassazione¹⁰¹, che non hanno espresso alcun dubbio sulla sua costituzionalità.

E così il Genoa vede respinto il suo ricorso davanti al Tribunale civile, ricorso che avrebbe quindi potuto e dovuto presentare dinanzi al T.A.R. del Lazio, in quanto “non avrebbe costituito un minus rispetto alla tutela in sede di giustizia c.d. ordinaria”.

Ovviamente non soddisfatti della decisione, i legali del Genoa presentano reclamo d'urgenza, al Tribunale civile di Genova in sede collegiale, ma senza l'esito sperato. Infatti il 27 agosto¹⁰², il giorno precedente l'inizio dei campionati di calcio, il collegio dei giudici conferma la decisione del

¹⁰⁰ VI Sezione del Consiglio di Stato, sentenza n. 5025, 9 luglio 2004, in www.giustizia-amministrativa.it

¹⁰¹ Sezioni unite della Cassazione, sentenza n. 5775 del 22 marzo 2004

¹⁰² Da *Il Secolo XIX* del 28 Agosto 2005, “*Confermata la decisione del giudice Vigotti, sferzati i legali rossoblù*”

giudice Vigotti, lasciando spazio solo ad un'azione di risarcimento.

Nella motivazione dell'ordinanza ancora una volta si riafferma la completa autonomia della giustizia sportiva, e si sostiene punto per punto la decisione del Tribunale monocratico, sottolineando "la linea ambigua scelta dal pool della difesa, che ha sempre contestato l'utilizzo delle intercettazioni, al di fuori delle ipotesi disciplinata nell'art. 266 c.p., senza entrare nel merito della sentenza pronunciata dalla C.A.F." ¹⁰³

E così il Genoa, essendo la decisione inappellabile nella giustizia ordinaria, dovrà disputare la stagione sportiva 2005/2006 nel campionato di Serie C1, subendo una notevole perdita a livello economico.

E' di questi giorni, comunque, il ricorso della società genovese contro la decisione della C.A.F. al tribunale competente e cioè, come abbiamo visto, il T.A.R. del Lazio.

¹⁰³ Ordinanza del Tribunale civile collegiale di Genova del 26 agosto 2005

Le tre decisioni espresse dai giudici civili genovesi sono, in ogni modo, entrate nella giurisprudenza, perché hanno “rafforzato” ancora di più l’autonomia della giustizia sportiva sancita dalla legge n. 280/2003.

8. Conclusioni sulla Legge n. 280/2003.

La legge n. 280/2003 rappresenta uno dei pochi casi in cui l’ordinamento statale ha ritenuto necessario emanare disposizioni di rango legislativo in materia sportiva: essa costituisce un momento fondamentale nell’evoluzione dei rapporti tra l’ordinamento sportivo complessivamente inteso e l’ordinamento statale, in quanto con essa lo Stato realizza il riconoscimento formale dell’autonomia dell’ordinamento sportivo nazionale, ma a tale riconoscimento si accompagna una precisa determinazione dei limiti di tale autonomia, che si esplica esclusivamente nei limiti concessi dalla supremazia statale: ne è conseguita

la formalizzazione del riconoscimento dell'esistenza di una giurisdizione statale anche in materia sportiva nei casi di rilevanza anche per l'ordinamento della Repubblica di situazioni giuridiche soggettive connesse con lo svolgimento dell'attività sportiva.

Particolarmente rilevanti, sotto il profilo della certezza del diritto, appaiono le norme che riconoscono, seppur in certi limiti, la configurabilità di una giurisdizione statale anche in relazione ad alcune questioni derivanti dall'attività sportiva, disposizioni che prevedono l'attribuzione della giurisdizione esclusiva al giudice amministrativo e, risolvendo anche in via preliminare la questione della competenza territoriale, attribuiscono la stessa al T.A.R. Lazio (salvi i casi di controversie di carattere economico-patrimoniale).

La legge n. 280/2003 ha codificato in parte i principi già espressi dalla giurisprudenza prevalente in materia di rapporti tra ordinamento sportivo ed ordinamento statale:

se da una parte essa ha riconosciuto espressamente l'autonomia dell'ordinamento sportivo, dall'altra parte essa ha delineato, in via generale, i limiti di tale autonomia, con l'effetto che, se è pur vero che da oggi sarà giuridicamente corretto parlare di autonomia dello Sport (e questo riconoscimento è sicuramente una grande conquista dello Sport), è altrettanto vero che tale autonomia non potrà più essere proclamata oltre i limiti in cui essa è stata sancita.

Se, dunque, fino ad ieri la proposizione di un ricorso ai giudici statali da parte di un soggetto tesserato di una Federazione costituiva una violazione della normativa di settore dell'ordinamento sportivo, da oggi la proponibilità di un ricorso al giudice statale anche da parte di tesserati dell'ordinamento sportivo è espressamente prevista, seppure in determinati limiti, e disciplinata da una legge dello Stato. Così, nei casi in cui il giudice amministrativo abbia ritenuto configurabile la propria giurisdizione, l'ordinamento sportivo dovrà necessariamente eseguire le

relative decisioni, e questa è sicuramente una conquista di civiltà da parte di uno Stato di Diritto che sia effettivamente capace di fare rispettare le garanzie ed i diritti fondamentali sanciti dalla Costituzione.

BIBLIOGRAFIA:

- Indice degli autori citati:

Aiello G. e Camilli A., *Il caso Rosi*, in *Riv.dir.sport.*, 1996.

Buongiorno G., *Giustizia comune e giustizia sportiva*, in *Riv.dir.sport.*, 1964.

Cangelli S., *L'ordinamento giuridico sportivo*, ed. Lupus, Foggia, 1998 .

Caprioli R., *L'autonomia normativa delle federazioni sportive nazionali nel diritto privato*, Napoli, 1997.

Carnelutti F., *Figura giuridica dell'arbitro sportivo*, in *Riv.dir.proc.*, 1953.

Cassese S., *Istituzione: un concetto ormai inutile*, in *Pol.Dir.*, 1979.

Cesarini Sforza W., *Il diritto dei privati*, in *Riv.It.Sc.Giurid.*, 1929.

Coccia M., *Fenomenologia della controversia sportiva e dei suoi modi di risoluzione*, in *Riv.dir.sport.*,1997.

D'Onofrio P., *Lo sport e la sua giustiziabilità*, in *Bottari, Attività motorie ed attività sportive: problematiche giuridiche*, Bologna, 2001.

De Silvestri A., *La giustizia sportiva nell'ordinamento federale*, in *Riv.dir.sport.*, 1981.

De Silvestri A., *Il diritto dello sport*, Le Monnier, Firenze, 2004.

De Silvestri A., *La c.d. autonomia dell'ordinamento sportivo nazionale*, experta edizioni, Firenze, 2004.

Di Nella L., *La teoria della pluralità degli ordinamenti e il fenomeno sportivo*, in *Riv.dir.sport.*, 1998.

Di Nella L., *Il fenomeno sportivo nell'ordinamento giuridico*, ed. scientifiche Italiane, Napoli, 1999.

Ferraro M., *La natura giuridica del vincolo sportivo*, in *Riv.dir.sport.*, 1987.

Follieri E., *Appunti dalle lezioni, Primo corso di perfezionamento*, in *Diritto ed Economia dello Sport*, Altri, 1955.

Fortuna E., *Convegno su illecito penale ed illecito sportivo*, in *Riv.dir.sport.*,1981.

Frascaroli R., *Sport, (dir. pubbl. e priv.)*, in *Enciclopedia del Diritto*, XLIII, Milano, 1990.

Frosini T.E., *Perplexità sull'applicazione ai processi in corso*, in *Guida al Diritto*, Il Sole 24 ore, 6 settembre 2003, n. 34.

Fumagalli L., *La risoluzione delle controversie sportive: metodi giurisdizionali ed alternativi di composizione*, in *Riv.dir.sport.*, 1999

Furno C., *Note critiche in tema di giuochi, scommesse e arbitraggi sportivi*, in *Riv.it.Dir.Proc.Civ.*, 1952.

Giacomardo L., *“Tutto quello che avreste voluto sapere sul caso Catania: quattro mesi che hanno sconvolto il calcio”*, in *Diritto e Giustizia*, 18 settembre 2003, pag. 8 e ss.

Giannini M.S., *Prime osservazioni sugli ordinamenti giuridici sportivi*, in *Riv.dir.sport.*, 1949.

Giannini M.S., *Gli elementi degli ordinamenti giuridici*, in *Riv.trim.dir.pubbl.*, 1958.

Guarino G., *Lo sport quale "formazione sociale" di carattere sopranazionale*, in *Scritti in memoria di Aldo Piras*, 1996.

Huizinga J., *Homo Iudens*, trad.it.rist., il Saggiatore, Milano 1964.

Iannuzzi A., *Per la legittimità della giurisdizione sportiva*, in *Riv.Dir.Sport.*, 1955.

Kelsen H., *La teoria pura del diritto*, Torino, 1966.

Lombardi P., *Il vincolo degli atleti nel diritto dello sport internazionale*, in AA.VV., *Vincolo sportivo e diritti fondamentali*, a cura di P. Moro, Pordenone, 2002.

Lubrano E., *La giurisdizione amministrativa in materia sportiva*, edizioni esperta, Roma, 2004.

Luiso F.P., *La giustizia sportiva*, Giuffrè, Milano, 1975.

Luiso F.P., *L'arbitrato sportivo fra ordinamento statale e ordinamento federale*, in *Riv.arbitrato*, 1991.

Manzi G., *Un limite alla possibilità di adire la magistratura non sembra in linea con le regole costituzionali*, in *Guida al diritto*, Il Sole 24 ore, 6 settembre 2003, n. 34.

Manzi G., *Vietata la partecipazione ai pronostici per le società controllate*”, in *Guida al diritto*, Il Sole 24 ore, 8 novembre 2003.

Marani Toro A., *Sport* , in *Nss.Dig It.*, Torino, 1947.

Martines T., *Diritto Costituzionale*, V ediz., Milano, Giuffrè, 1989.

Modugno F., *Pluralità degli Ordinamenti*, Milano, 1985.

Morbidelli A., *Ordinamento sportivo e ordinamento statale*, in *Atti del corso di perfezionamento in diritto ed economia dello sport*, a.a. 1999/2000, Università degli studi di Firenze.

Moro P., *La giustizia sportiva e diritti processuali*, edizioni experta, Pordenone, 2004.

Punzi C., *Le clausole compromissorie nell'ordinamento sportivo*, in *Riv.dir.sport.*, 1987.

Perlingieri P., *Il diritto civile nella legalità costituzionale*, Napoli, ed. scientifiche italiane, 1991.

Quaranta A., *Rapporti tra ordinamento sportivo e ordinamento giuridico*, in *Riv.dir.sport*, 1979.

Ramat M., *Ordinamento sportivo e processo*, in *Riv.dir.sport.*,1957.

Rescigno G.U., *Corso di diritto pubblico*, Bologna, Zanichelli,1994.

Romano S., *L'ordinamento giuridico*, Sansoni, Firenze, 1966.

Ruotolo M., *Giustizia sportiva e costituzione*, in *Riv.dir.sport.*, 1998.

Sanino M., *Diritto Sportivo*, Padova, CEDAM, 2002.

Torrente - Schlesinger, *Manuale di diritto privato*, Giuffrè.

Zingales V., *Provvedimenti di esclusione di società sportive da campionati agonistici e tutela giurisdizionale statale*, in *Riv.dir.sport.*, 1993.

- Indice delle decisioni citate:

Consiglio di Giustizia amministrativa Regione Sicilia, ordinanza 26 giugno 2003, n. 300, in *Foro It.*, 2003, II, c. 456

Consiglio di Stato, sez. VI, 20 dicembre 1993, n. 996, in *Consiglio di Stato*, 1993, p. 1661.

Consiglio Stato, sez. VI, 30 settembre 1995, n. 1050, in *Foro it.* 1996, 275.

Consiglio Stato, sez. VI, 30 settembre 1995, n. 1050 in *Giust. Civ.* 1996, I, 577; *Foro it.*. 1996, III, 275.

Consiglio di Stato, sez.VI, 12 gennaio 1996, n. 10, in *Foro Amm.* 1996, c. 103.

Consiglio Stato, sez. VI, 10 ottobre 2002, n. 5442, in *Dir. e Giust.* 2002, f. 40, 48.

Consiglio di Stato, VI sez., 9 luglio 2004, n. 5025 in www.giustizia-amministrativa.it

Cassazione civile, SS.UU., 11 Febbraio 1978, n. 625, in *Foro it.*, 1978, I, c. 862 ss.

Cassazione civile SS.UU., 26 ottobre 1989, n. 4399, in *L'ordinamento sportivo nella giurisprudenza*, di V. Frattarolo.

Cassazione civile, sez. III, 5 aprile 1993, n. 4063 in *Foro it.* 1994, I, 136.

Cassazione civile, sez. I, 9 aprile 1993, n. 1351, in *Giust. Civ. Mass.* 1993, 652.

Cassazione civile, sez. II, 24 settembre 1994, n. 7856, in *Giust. Civ. Mass.* 1994, 1148.

Cassazione civile, SS.UU., 12 luglio 1995, n. 7640, in *Riv.dir.sport.* 1996, 75.

Cassazione civile, sez. I, 21 giugno 2000, n. 8435 in *Giust. Civ. Mass.* 2000, 1364 .

Cassazione civile, sez. lav., 1 agosto 2003, n. 11751 in *Dir. e Giust.* 2003, f. 34, 103.

Cassazione civile SS.UU., sentenza n. 5775 del 22 marzo 2004, in *Dir. e Giust.*, 2004

Cassazione penale, sez. IV, 7 ottobre 2003 n. 39204, in *Dir. e Giust.*, 2003

F.I.G.C. – C.A.F.; delibera 28 aprile 2003, in C.U.n. 39/C.

Ordinanza del 9 agosto 2005, IX Sezione del Tribunale Civile di Genova, in www.giustizia-amministrativa.it

Ordinanza del 12 agosto 2005, III sezione del TAR Lazio in www.giustizia-amministrativa.it

Ordinanza del Tribunale Civile di Genova del 19 agosto 2005, in www.giustizia-amministrativa.it

Ordinanza del Tribunale civile collegiale di Genova del 26 agosto 2005, in www.giustizia-amministrativa.it

T.A.R. Lazio, sez. III, 15 luglio 1985, n. 1099, in *Riv.dir.sport.* 1985, 589.

T.A.R. Lazio, sez. III, 26 Aprile 1986, n. 1641.

T.A.R. Lazio, sez. III, 24 settembre 1998, n. 2394, in *Tar* 1998, I, 3597.

T.A.R. Lazio sez. III, 16 aprile 1999, nn. 962 e 963.

T.A.R. Puglia Bari, sez. I, 11 settembre 2001, n. 3477 in *Foro Amm.* 2001.

T.A.R. Sicilia, sez. di Catania, ordinanza 5 giugno 2003, n. 958, in www.giustizia-amministrativa.it

- Indice dei testi normativi:

Legge 13 maggio 1871, n. 214: “Sulle prerogative del Sommo Pontefice e della Santa Sede e sulle relazioni tra Stato e Chiesa”.

Legge 16 febbraio 1942, n. 426: “Costituzione e ordinamento del Comitato Olimpico Nazionale Italiano”.

Legge 23 marzo 1981, n. 91: “Norme in materia di rapporti tra società e sportivi professionisti”.

Legge 18 novembre 1996, n. 586: “Conversione in legge con modificazioni del D.L. 20 settembre 1996, recante disposizioni urgenti per le società sportive professionistiche”.

Decreto Legislativo 23 luglio 1999, n. 242: “Riordino del Comitato olimpico nazionale italiano - C.O.N.I. a norma dell’art. 11 della l.15 marzo 1997, n. 59”.

Decreto Legge 19 agosto 2003, n. 220: “Disposizioni urgenti in materia di giustizia sportiva”.

Legge di conversione 17 ottobre 2003, n. 280 del D.L. 19 agosto 2003, n. 220.